SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 135° — Numero 76**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° aprile 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 31 marzo 1994, n. **214.**

Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio, al fine di consentire l'attività gestionale di numerose imprese di settore, nonché la tutela dei livelli occupazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo per lire 9.000 milioni, delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione competente.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DIANA, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0243

DECRETO-LEGGE 31 marzo 1994, n. **215.**

Disposizioni urgenti per la campagna lattiero-casearia 1994-1995.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la campagna lattiero-casearia 1994-1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine del 31 gennaio 1994 previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, è prorogato, limitatamente alla pubblicazione del bollettino valevole per la campagna lattiero-casearia 1994-1995, al 30 aprile 1994.

Art. 2.

1. L'articolo 2, comma 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, si interpreta nel senso che, limitatamente alla assegnazione del quantitativo di riferimento per la campagna lattiero-casearia 1993-1994, non si verifica la perdita della quota ove il produttore abbia commercializzato, ceduto anche temporaneamente o utilizzato mediante contratti associativi la quota stessa nel periodo di osservazione compreso tra il 1° dicembre 1992 ed il 30 novembre 1993, ovvero, in caso di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta, tra il 1° dicembre 1992 ed il 30 novembre 1993.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DIANA, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0244

DECRETO-LEGGE 31 marzo 1994, n. 216.

Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di ulteriormente accelerare le procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia, per la funzione pubblica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modalità della dismissione delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici

1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, nonché agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni.

2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi; può inoltre essere effettuata mediante cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i potenziali acquirenti ovvero mediante il ricorso ad entrambe le procedure.

3. In caso di cessione mediante trattativa diretta di partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, ovvero, per le società controllate indirettamente, con deliberazione dell'organo competente, possono essere individuate le società per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti di riferimento, la cessione della partecipazione deve essere effettuata invitando potenziali acquirenti, che presentino requisiti di idonea capacità imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di garantire, mediante accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, determinate condizioni finanziarie, economiche e gestionali. Il contratto può altresì prevedere, per un periodo determinato, il divieto di cessione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile. Il contratto di cessione e l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, nonché le eventuali modificazioni, devono essere depositati, entro quindici giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale della società e devono essere pubblicati nei successivi quindici giorni per estratto a cura della società su due quotidiani a diffusione nazionale.

4. Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo stabile sia presente il Ministro del tesoro, questi deve riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto di cui al comma 3, il diritto di prelazione nel caso di cessione della partecipazione.

5. Il Ministero del tesoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ai fini della predisposizione ed esecuzione

delle operazioni di alienazione delle azioni delle società di cui al comma 1 e loro controllate, può affidare, salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere, nonché a singoli professionisti di chiara fama, incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprietà dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con facoltà di compiere per conto dello Stato operazioni strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilità derivanti da conflitti d'interesse. Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati a società di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in favore delle società di cui al comma 1 nei due anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto. I compensi e le modalità di pagamento degli incarichi di cui al presente comma devono essere previamente stabiliti dalle parti.

6. Con atto di indirizzo e coordinamento adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri e le procedure per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, relativamente alle società con partecipazioni delle regioni e degli enti locali territoriali, fatta salva la loro compatibilità con gli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

Poteri speciali

1. Tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro la titolarità di uno o più dei seguenti poteri speciali:

a) gradimento da rilasciarsi espressamente dal Ministro del tesoro all'assunzione, anche per il tramite di società fiduciarie e società controllate o per interposta persona, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la decima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro del tesoro con proprio decreto. Il gradimento deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro dei soci. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante. In caso di rifiuto del gradimento o di inutile decorso del termine, il cessionario dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro del tesoro, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'articolo 2359-*bis* del codice civile;

b) veto all'adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo;

c) nomina di almeno un amministratore o di un numero di amministratori non superiore ad un quarto dei membri del consiglio, e di un sindaco.

2. Ai soci dissenzienti dalle deliberazioni che introducono i poteri speciali di cui al comma 1, lettera *b)*, spetta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti pubblici anche economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri pubblici servizi e individuate con provvedimento dell'organo competente, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Altre clausole statutarie

1. Le società operanti nei settori di cui all'articolo 2, nonché le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, possono introdurre nello statuto, anche in via transitoria, un limite massimo di possesso azionario riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza: per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché le società collegate.

2. Il superamento del limite introdotto ai sensi del comma 1, anche attraverso soggetti interposti, comporta il divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale per le partecipazioni eccedenti il limite stesso. Alla partecipazione eccedente il limite alla data del 2 ottobre 1993 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per un periodo di tre anni dalla stessa data.

3. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dell'articolo 2, e dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle introdotte al fine di assicurare la tutela di minoranze azionarie, non possono essere modificate per un periodo di tre anni dall'iscrizione delle relative delibere assembleari.

Art. 4.

Disposizioni relative alle assemblee di società

1. Le previsioni di cui agli articoli 2 e 3 sono adottate con delibera dell'assemblea straordinaria assunta, anche in deroga a diverse disposizioni statutarie, con le maggioranze previste dagli articoli 2368, 2369, 2369-*bis* del codice civile.

2. Nelle società le cui azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e nei cui statuti sia introdotto un limite massimo al possesso azionario, l'assemblea straordinaria in terza convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale in tutte le ipotesi previste dall'articolo 2369-*bis*, comma secondo, nonché in quelle di cui all'articolo 2441, commi quinto e ottavo, del codice civile.

3. Nelle società di cui all'articolo 1 e loro controllate le cui azioni aventi diritto di voto nella assemblea ordinaria siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e nei cui statuti sia introdotto un limite massimo di possesso azionario, l'assemblea straordinaria, in terza convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un ventesimo del capitale sociale, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2441, commi quinto e ottavo, del codice civile.

4. Per le assemblee di cui al presente articolo, i termini per le comunicazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa di cui all'articolo 4, primo comma, n. 2), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono ridotti a dieci giorni.

5. Con regolamento adottato di intesa dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono disciplinate le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nelle assemblee delle società di cui al presente decreto.

Art. 5.

Modificazioni al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Entro quaranta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma la Consob può stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonché gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere per consentire l'esatta e completa informazione del pubblico.»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«La Consob vieta l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le disposizioni e le prescrizioni del presente articolo.».

2. Dopo l'articolo 18-*sexies* è aggiunto il seguente:

«Art. 18-*septies*. — Prima della pubblicazione del prospetto informativo è consentita la diffusione di notizie, lo svolgimento di indagini di mercato, la raccolta di intenzioni di acquisto o di vendita relative ad operazioni di sollecitazione del pubblico solo previa autorizzazione della Consob, da concedersi volta per volta secondo i criteri generali da essa predeterminati. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da due milioni a quaranta milioni di lire.».

Art. 6.

Modificazioni alla legge 18 febbraio 1992, n. 149

1. Alla legge 18 febbraio 1992, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. I prezzi dei titoli offerti direttamente o per il tramite di consorzi di collocamento non sono modificabili nel corso dell'offerta.»;

b) all'articolo 10 il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4*. Qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato, deve essere comunicato, a pena di nullità, alla Consob, entro cinque giorni dalla data di stipulazione, e reso pubblico, per estratto, mediante annuncio su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. La Consob, con regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, indica le modalità ed i contenuti dell'annuncio.»;

c) all'articolo 27 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Prima della pubblicazione dell'offerta la divulgazione di notizie relative all'offerta è consentita nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Consob.».

Art. 7.

Disposizioni in tema di offerta pubblica di acquisto

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, e ferme restando le ulteriori ipotesi di offerta pubblica obbligatoria di acquisto di cui alla legge 18 febbraio 1992, n. 149, l'apporto, entro due anni dal collocamento per offerta pubblica di vendita, ad un patto di sindacato di voto o di consultazione in qualsiasi forma concluso, di azioni di società, di cui al presente decreto, acquistate dai partecipanti, contestualmente o di concerto, a far tempo dalla comunicazione ufficiale del soggetto proprietario della dismissione con procedura di offerta pubblica di vendita, determina l'obbligo di procedere ad offerta pubblica di acquisto, allorché i quantitativi apportati consentano di disporre della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero di esercitare una influenza dominante nella medesima assemblea.

2. Al fine di determinare la ricorrenza dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto di cui al comma 1, si tiene conto di tutte le azioni apportate al patto, comunque acquistate. L'offerta pubblica di acquisto ha per oggetto un quantitativo di azioni pari a quelle acquistate contestualmente o di concerto ed apportate al patto.

3. L'offerta pubblica di acquisto, di cui al presente articolo, deve avvenire al prezzo stabilito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa che terrà conto, in particolare, della media ponderata dei prezzi degli acquisti delle azioni apportate al patto, effettuati contestualmente o di concerto, e della media dei cinque maggiori prezzi rilevati in borsa dopo il collocamento mediante l'offerta pubblica di vendita. L'obbligo di offerta pubblica di acquisto grava solidalmente su tutti i partecipanti al patto.

4. La Consob, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce termini e modalità di esecuzione dell'offerta pubblica di acquisto, alla quale comunque si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del capitolo II della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

Art. 8.

Pagamento rateale

1. Per l'alienazione delle partecipazioni azionarie delle società di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto possono essere previste forme di pagamento rateale del corrispettivo non superiori a tre anni.

2. Le azioni alienate mediante pagamento rateale possono essere rappresentate da appositi certificati. Dette azioni rimangono depositate presso banche od altri intermediari ammessi al subdeposito dei titoli presso la Monte Titoli S.p.a. ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 19 giugno 1986, n. 289, e del relativo regolamento di attuazione adottato con delibera della Consob 18 febbraio 1987, n. 2723, e successive modificazioni, a garanzia del puntuale pagamento di tutte le rate del corrispettivo dovuto all'alienante.

3. Il trasferimento dei certificati di cui al comma 2 comporta il trasferimento della proprietà delle azioni alienate mediante pagamento rateale e dell'intero rapporto contrattuale esistente tra l'alienante ed il primo acquirente.

4. Agli acquirenti delle azioni alienate mediante pagamento rateale spettano tutti i diritti relativi alle azioni.

5. Con propria deliberazione, la Consob emana le disposizioni relative alla quotazione di borsa dei certificati di cui al comma 2.

6. Il mancato pagamento anche di una sola rata determina, decorso un mese dalla diffida pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, il trasferimento dei certificati all'alienante, cui restano acquisite le rate pagate. In tal caso non si applica la disposizione di cui all'articolo 1526, secondo comma, del codice civile.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 9.

Operazioni societarie

1. Alle operazioni di riorganizzazione e ristrutturazione di società e gruppi di società di cui all'articolo 1 e loro controllate, funzionali alle cessioni previste dal presente decreto, si applicano, ferme restando le competenze previste dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, le disposizioni che seguono:

a) la costituzione di società per azioni può avvenire anche per atto unilaterale, nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2475 del codice civile, da parte di una società posseduta per intero, direttamente od indirettamente, dallo Stato, con conferimento di danaro, di crediti, di beni in natura anche a valore di libro; il conferimento a valore di libro può avvenire altresì in sede di aumento di capitale da parte ed in favore di una società posseduta per intero, direttamente od indirettamente, dallo Stato; quando il conferimento è effettuato a valore di libro, la relazione di cui all'art. 2343 del codice civile deve limitarsi a verificare che la somma dei valori di libro dei beni conferiti corrisponda al valore del capitale o dell'aumento di capitale, nonché dell'eventuale sovrapprezzo, della società conferitaria; in tali casi i compensi professionali per la relazione giurata non possono eccedere il 10% della tariffa;

b) nei casi di cui alla lettera *a)* possono essere costituite con un unico atto una società per azioni controllante e una o più società per azioni controllate; in tal caso le aziende o rami di azienda appartenenti a società partecipanti all'operazione sono conferiti direttamente alle società controllate e le azioni sono attribuite alla controllante;

c) nel caso in cui siano previste più operazioni tra loro collegate che richiedano nomine di esperti ai sensi degli articoli 2343, 2440, 2498, secondo comma, 2501-*quinquies*, 2504-*novies* del codice civile, il presidente del tribunale nomina un unico esperto o un unico collegio di esperti. Quando concorrano diverse competenze territoriali provvede alla nomina il presidente del tribunale di Roma. Si applica la legge 8 luglio 1980, n. 319, ed i relativi decreti di determinazione dei compensi. Le tariffe ivi indicate sono ridotte del 50 per cento;

d) il termine di cui all'articolo 2503, comma primo, del codice civile per le fusioni e le scissioni è ridotto ad un mese;

e) alle scissioni di società interamente possedute dallo Stato, sia direttamente sia per il tramite di altre società interamente possedute dallo Stato, non si applica la disposizione di cui all'articolo 2504-*decies*, secondo comma, del codice civile; lo Stato è solidalmente responsabile dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico.

Art. 10.

Trasferimento dei contratti

1. In caso di conferimenti anche parziali di azienda ovvero di fusioni o di scissioni, già effettuati o da effettuare, concernenti società partecipate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, non opera relativamente al trasferimento dei contratti per effetto dei conferimenti, delle fusioni o delle scissioni, la nullità conseguente all'applicazione dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, purché non sussista nei confronti

dell'impresa cessionaria o di quelle risultanti dalla fusione o dalla scissione alcuno dei divieti previsti all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Art. 11.
Competenze della Direzione generale del tesoro

1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni del Ministero del tesoro di cui agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché alle disposizioni del presente decreto, le competenze della Direzione generale del tesoro di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* dell'articolo 1, comma 1, della legge 27 novembre 1991, n. 378, sono integrate secondo le disposizioni di cui al comma 2.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 novembre 1991, n. 378, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

«*e-bis)* gestione finanziaria dei titoli azionari di proprietà del Tesoro dello Stato; rappresentanza dell'azionista nell'assemblea societaria; attività istruttorie e preparatorie relative a operazioni di cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato.».

Art. 12.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, vengono versati i proventi netti delle operazioni.

2. Le quote dei proventi destinate alla copertura degli oneri sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Agli oneri relativi alle operazioni di cessione perfezionate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovuti alla data del regolamento delle suddette operazioni purché effettuato entro tale termine, si provvede a carico dei relativi proventi, che sono versati al bilancio dello Stato al netto di detti oneri.

4. I versamenti di cui al presente articolo affluiscono al bilancio dello Stato con le modalità determinate con decreti del Ministro del tesoro.

Art. 13.
Disposizioni relative all'Unione italiana di riassicurazione

1. L'Unione italiana di riassicurazione, ente costituito ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è una società per azioni, liberamente partecipata da società di assicurazione e di riassicurazione, che esercita la riassicurazione nei diversi rami ed è disciplinata dalle disposizioni del codice civile in materia di società per azioni e dalle disposizioni delle leggi speciali applicabili alle imprese di riassicurazione.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

Art. 14.
Anticipazioni per alienazioni di beni patrimoniali

1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, è sostituito dal seguente:

«5. I soggetti affidatari ai sensi dei commi 1, 2 e 4, qualora ne sia fatta richiesta dal Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro, all'atto del conferimento di ciascun incarico, provvedono ad anticipare, su apposito capitolo, al bilancio dello Stato, in acconto sui proventi derivanti dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati i tassi di interesse, con riferimento a quelli del mercato. I predetti soggetti affidatari possono procedere alle alienazioni ed alle gestioni anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.».

Art. 15.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0245

DECRETO-LEGGE 31 marzo 1994, n. **217**.

Attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonché disposizioni procedurali in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la risoluzione n. 883 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in data 11 novembre 1993

sull'embargo nei confronti della Libia che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri;

Visti i regolamenti n. 3274 e n. 3275 approvati in data 29 novembre 1993 dal Consiglio dell'Unione europea ed il regolamento n. 3541 approvato il 7 dicembre 1992 dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Sono resi indisponibili i fondi e le altre risorse finanziarie, incluse quelle derivanti da cessioni di proprietà e dei relativi redditi, posseduti o controllati direttamente o indirettamente dal Governo e dalle pubbliche amministrazioni della Libia o da una impresa libica.

2. È vietato porre a disposizione del Governo, delle pubbliche amministrazioni della Libia o di una impresa libica fondi o risorse finanziarie.

3. Per impresa libica si intende qualsiasi impresa commerciale, industriale o di gestione di servizi di pubblica utilità, ovunque situata o stabilita, che risulti posseduta o controllata direttamente o indirettamente:

a) dal Governo o da amministrazioni pubbliche della Libia;

b) ovvero da qualunque «entità», ovunque situata o organizzata, posseduta o controllata dal Governo libico o da pubbliche amministrazioni libiche;

c) ovvero da qualunque persona che agisca per conto del Governo libico o di pubbliche amministrazioni libiche, o per conto di qualunque «entità» di cui alla lettera *b)*.

4. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai fondi o alle altre risorse finanziarie derivanti dalla vendita o dalla fornitura di petrolio, di prodotti petroliferi, inclusi il gas naturale ed i prodotti da esso derivati, o di prodotti e di beni agricoli, che traggono la loro origine dalla Libia e che sono esportati da quel Paese successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che detti fondi siano versati in conti bancari separati ed esclusivamente destinati a tale scopo.

5. Ai conti bancari dell'ambasciata e dei consolati libici in Italia non si applicano i divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fermo restando che i detti conti possono essere utilizzati esclusivamente per le esigenze istituzionali di tali rappresentanze.

6. Gli istituti di credito sono tenuti a fornire al Ministero del tesoro, a partire dal maggio 1994, l'indicazione dei movimenti dei conti intrattenuti presso di essi dai soggetti di cui al comma 1 verificatisi nel mese precedente.

7. L'indisponibilità di cui al comma 1 non opera nell'ipotesi di rimborso di debiti nei confronti di residenti, assunti dai soggetti previsti nel medesimo comma.

Art. 2.

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto ed ai due regolamenti n. 3274 e n. 3275 del Consiglio dell'Unione europea approvati in data 29 novembre 1993.

2. Le garanzie e le controgaranzie, a qualunque titolo connesse con le transazioni rese inesigibili dalle misure restrittive stabilite con il presente decreto e con il regolamento n. 3275 del Consiglio dell'Unione europea del 29 novembre 1993, sono estinte a decorrere dalla data in cui le garanzie potrebbero essere fatte valere. Devono considerarsi anche definitivamente estinte le garanzie e le controgaranzie finanziarie cui si applica il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 3541 del 7 dicembre 1992 relativo all'Iraq.

3. Nei confronti dei soggetti che in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussistono l'indisponibilità ed i divieti di cui all'articolo 1, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nei due regolamenti n. 3274 e n. 3275 approvati dal Consiglio dell'Unione europea in data 29 novembre 1993, nonché alle violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 3541 del 7 dicembre 1992.

4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Art. 3.

1. Deroghe alle disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, possono essere disposte, su richiesta degli interessati e a tutela di interessi italiani sia con riferimento a casi particolari che a categorie di operazioni individuate in via generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Resta fermo il divieto di compiere atti di disposizione e transazioni a qualsiasi titolo effettuati sul capitale o sulle partecipazioni, di corrispondere utili o di eseguire qualsiasi altra operazione qualora le fattispecie sopra indicate comportino in qualunque modo trasferimento di fondi o di altre attività in favore di soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto.

3. L'interessato dovrà dare preventiva comunicazione ai Ministeri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero di ogni cambiamento concernente gli assetti proprietari, che non rientri fra quelli vietati, nonché di ogni modifica della composizione degli organi amministrativi.

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto, riguardanti i divieti e le sanzioni nei confronti della Libia, cesseranno di avere efficacia alla data in cui le misure stabilite dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 883 dell'11 novembre 1993 verranno sospese o revocate.

Art. 5.

1. All'articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230, dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«*3-bis*. Ove i soggetti tenuti a sostenere gli oneri di cui al comma 1 non vi provvedano tempestivamente, la prefettura territorialmente competente può anticipare le spese necessarie, sulla base della documentazione giustificativa della competente capitaneria di porto, fatta salva la rivalsa nei confronti dei soggetti summenzionati.

3-ter. Per le finalità di cui al comma *3-bis*, è autorizzata la spesa di lire un miliardo per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. Le somme occorrenti, nei limiti dell'importo suddetto, sono versate alla contabilità speciale delle prefetture interessate. Le somme successivamente recuperate verranno versate al bilancio dello Stato con imputazione al capo X - capitolo 2368. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 6.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 3 aprile 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BARATTA, *Ministro del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0246

DECRETO-LEGGE 31 marzo 1994, n. **218**.

Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È attribuito ai comuni, per l'anno 1993, un contributo di lire 80 miliardi da destinare al finanziamento delle spese di loro competenza per l'assistenza sanitaria degli indigenti. La predetta somma è ripartita ai comuni tenendo conto del reddito medio *pro-capite*, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità montane ed enti montani (UNCEM).

2. A decorrere dal 15 aprile 1993 e fino al 31 dicembre 1993, i prezzi delle specialità medicinali classificate come medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono ridotti delle seguenti misure percentuali, con arrotondamento alle lire 100 superiori: specialità medicinali con prezzo superiore a lire 15.000 fino a lire 50.000: 2,5 per cento; specialità medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4,5 per cento.

3. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate erariali assicurate dal decreto dei Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale in data 31 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1993, emanato ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza 2316/FPC del 29 gennaio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1993.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 3, terzo capoverso, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione non è dovuta per le prescrizioni, relative a prestazioni il cui costo, in base alla normativa vigente, è a totale carico dell'assistito»

6. Per tutti i soggetti affetti da patologia cronica o sottoposti ad interventi di trapianti di organo, il limite dei pezzi per ricetta dei farmaci della terapia cardine di riconosciuta validità scientifica, in somministrazione continua, può essere elevato fino a coprire un periodo di terapia relativo a tre mesi.

Art. 2.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, che consente, per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose, la prescrizione di un numero massimo di sei pezzi per ricetta del Servizio sanitario nazionale, si applica anche ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi.

Art. 3.

1. I fondi riservati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, per la formazione specifica in medicina generale, sono utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e per fare fronte agli oneri connessi ai predetti corsi. L'importo delle borse di studio è pari a quello previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, dedotto il premio dell'assicurazione contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione. All'onere di lire 75 miliardi, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede con le disponibilità già accantonate sul fondo sanitario nazionale di parte corrente.

Art. 4.

1. Entro il 1° ottobre 1994 le regioni e le province autonome individuano gli uffici delle unità sanitarie locali cui competono gli adempimenti previsti dall'articolo 9, commi 2 e 4-*bis*, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, e comunicano al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico i dati identificativi degli uffici stessi e dei relativi responsabili. Ogni variazione degli uffici o dei responsabili è comunicata entro quindici giorni al Ministero della sanità a cura delle regioni e delle province autonome.

2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:

«4. Il Ministro della sanità accerta lo stato di attuazione presso le regioni del sistema di controllo delle prescrizioni mediche e delle commissioni professionali di verifica. La rilevazione dei dati contenuti nelle prescrizioni mediche è attuata dalle regioni e dalle province autonome con gli strumenti ritenuti più idonei. Il Ministro della sanità acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine alla eventuale attivazione dei poteri sostitutivi. Ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni, il Ministro provvede direttamente».

Art. 5.

1. Con decreto del Ministro della sanità possono essere attribuite al centro nazionale di riferimento di cui all'articolo 14 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, anche funzioni di coordinamento operativo nazionale delle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti. Con il medesimo decreto sono riordinati la composizione ed i compiti della consulta tecnica permanente di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409.

Art. 6.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 4 aprile 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GALLO, *Ministro delle finanze*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0247

DECRETO-LEGGE 31 marzo 1994, n. **219.**

Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, in esito al *referendum* popolare, è stata abrogata la legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo

1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate «regioni», tutte le funzioni amministrative in materia turistica e alberghiera del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quelle espressamente attribuite all'Amministrazione centrale dal presente decreto.

2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Sono trasferite alle regioni le seguenti funzioni amministrative in materia di spettacolo:

a) autorizzazione in ordine alla costruzione, trasformazione, adattamento e utilizzo di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici e teatrali;

b) nulla osta per i numeri isolati di arte varia in *night club;*

c) parere per l'occupazione dei lavoratori subordinati extracomunitari nel settore dello spettacolo ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

d) concessione di sovvenzioni, contributi, premi, indennità compensative, provvidenze straordinarie e altri vantaggi di tipo economico in favore di sale cinematografiche e circoli di promozione cinematografica, nonché per le attività di prosa, lirica, concertistica, danza, corali, *festival* e altre manifestazioni che abbiano preminente carattere e interesse locale o regionale.

4. Le funzioni in materia di spettacolo diverse da quelle di cui al comma 3 sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede alla precisazione delle materie indicate al comma 3 ed alla individuazione di altre funzioni di preminente carattere o interesse locale o regionale. Con il decreto sono posti criteri e indirizzi generali per l'esercizio delle competenze di cui al predetto comma 3. Con il medesimo decreto si procede al trasferimento alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 1995 dei necessari mezzi finanziari.

6. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo può chiedere di essere trasferito, con il consenso dei medesimi, alle regioni o a enti pubblici regionali, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, promuove la costituzione del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico, avente il fine di raccogliere risorse pubbliche e private destinate all'ammodernamento, razionalizzazione e sviluppo dell'offerta turistica italiana. Il Fondo è gestito attraverso apposite convenzioni stipulate dallo Stato e dalle regioni con società, enti e istituti nazionali e regionali a prevalente partecipazione pubblica.

Art. 2.

Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport

1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni, da esercitarsi attraverso la istituzione di due appositi Dipartimenti:

a) definizione delle politiche di settore, anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle Organizzazioni multilaterali ed alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di relazioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;

c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessarie all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale;

e) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima;

f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati;

g) controllo sugli enti già sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

h) funzioni di sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo non trasferite alle regioni e gestione del fondo unico per lo spettacolo.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, agli interventi di competenza statale di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, ed al decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, nonché quelle statali già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.

3. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.

Art. 3.

Organizzazione degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spettacolo, sport e turismo

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i decreti organizzativi occorrenti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative statali di cui all'articolo 2.

2. In attesa della costituzione del Ministero delle attività culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa, fermo restando quanto previsto a riguardo nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 5, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si procede a:

a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

3. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno quattro comitati (musica, cinema, teatro, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, sono attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e sentito il consiglio consultivo degli utenti che sarà all'uopo riordinato e integrato; la revisione in lingua originale del film in lingua tedesca da proiettare in provincia di Bolzano è esercitata, su delega del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dal presidente della giunta provinciale, secondo le previsioni di cui all'articolo 28 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di funzioni a enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità;

c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'ente con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici;

d) per il riordino dell'ENIT si procede secondo i princìpi di cui alla lettera *b)*; l'ENIT può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di altre strutture nazionali e straniere mediante convenzioni.

Art. 4.

Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il fondo istituito dall'articolo 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'articolo 13, comma secondo, lettera *d)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite, nonché a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la misura dei contributi e le modalità ed i termini per la loro corresponsione.

Art. 5.

Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, che non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 6, è trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e collocato nei ruoli aggiunti dei Dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, separati da quelli della Presidenza stessa e istituiti secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, salve le eventuali procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da attuarsi verso le altre amministrazioni centrali, come previsto all'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico, anche accessorio, acquisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono chiedere l'inquadramento nei ruoli aggiunti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio, con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede a fissare i criteri per la riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1993.

5. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la Ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data del 3 agosto 1993.

Art. 6.

Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria

1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi del presente decreto, nei diritti, obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, per la parte che non sia già di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, che abbiano carattere o interesse regionale o locale, nonché del personale di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.

3. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.

4. Gli oneri derivanti dal presente decreto restano contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti.

Art. 7.

Adeguamento della legislazione in materia igienica per gli alberghi

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei Paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:

a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;

b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;

c) la disciplina recata dall'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, in materia di pubblica sicurezza;

d) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.

Art. 8.

Condono previdenziale per le attività dello spettacolo

1. Il termine del 30 novembre 1993, concernente il pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e successive modificazioni, è fissato, per le attività dello spettacolo, al 31 dicembre 1994.

Art. 9.

Disposizioni particolari

1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:

«*6*. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *b)*, sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario può estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto.».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

«*4*. Per "film lungometraggio di produzione nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere *a), b)* e *c)*, due delle componenti di cui alle lettere *d), e)* ed *f)*, tre delle componenti di cui alle lettere *g), h), i), l)* e *m)*, e due delle componenti di cui alle lettere *o), p)* e *q)* del medesimo comma.».

3. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a gruppi di artisti costituiti in associazione per lo svolgimento di una autonoma attività, purchè sulla base di una convenzione approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalità di incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti nocumento diretto o indiretto per l'ente, costituisca un vantaggio economico per lo stesso in termini di minore retribuzione, nonchè in termini di cessione, totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi, e preveda la trasformazione programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo.

4. La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a utilizzare il fondo istituito dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione di contributi in conto interessi a favore delle attività teatrali di prosa, per il ricalcolo degli interessi passivi del triennio 1991-1993 fino al 50%, secondo quanto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, per le operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 4 aprile 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0248

DECRETO-LEGGE 31 marzo 1994, n. **220**.

Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di parcheggi e di trasporti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Parcheggi

1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge 24 marzo 1989, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, nonché alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dai titoli I e II della legge 24 marzo 1989, n. 122. La rideterminazione dei costi *standard* e delle modalità di accesso al credito da parte dei comuni e dei soggetti concessionari ai fini della quantificazione del contributo previsto dalla legge n. 122 del 1989 è stabilita, entro lo stesso termine di novanta giorni, con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto dei criteri indicati, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 24

dicembre 1993, n. 537, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata Conferenza.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è inserito il seguente:

«*3-bis*. Entro il 30 giugno, con cadenza biennale, i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti sono tenuti ad emanare un bando per la concessione in diritto di superficie di aree comunali ai sensi dell'articolo 9, comma 4, aperto a tutti i soggetti aventi diritto. Nel bando devono essere specificati i criteri di assegnazione delle aree, finalizzati a realizzare il numero più elevato possibile di posti auto, ad uso di residenti ed operatori economici, a basso costo e ridotto impatto ambientale. Per ciascun intervento il diritto di superficie sui posti auto da realizzare, eventualmente non assegnato ai privati interessati o a società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, può essere assegnato ad associazioni o cooperative di residenti non proprietari e di esercenti attività economiche aventi un insediamento nella zona. Con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane sono determinate le modalità di riparto delle concessioni tra le categorie degli aventi diritto. Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando. Sono esclusi dall'applicazione delle norme della presente legge i bandi pubblicati anteriormente all'8 agosto 1993, sempreché i comuni provvedano entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale alla assegnazione in diritto di superficie delle aree di cui all'articolo 9, comma 4. I comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti hanno facoltà di emanare i bandi biennali di cui al presente comma.».

3. Per il 1993 il bando di cui all'articolo 3, comma *3-bis*, della legge 24 marzo 1989, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è emanato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane di cui al comma 1 del presente articolo e le assegnazioni dovranno avvenire entro i centoventi giorni successivi.

4. All'articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Qualora a richiedere la costituzione del diritto di superficie siano imprese di costruzione o cooperative, su mandato dei soggetti aventi titolo, ovvero associazioni o cooperative di residenti non proprietari e di esercenti attività economiche, i relativi parcheggi possono non essere destinati a pertinenza degli immobili privati ed i membri di tali associazioni o cooperative diventano contitolari del diritto di superficie.».

5. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e gli immobili, il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto ad un determinato proprietario, ferma restando a livello di regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura.

6. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:

«5. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo, nei limiti delle quantità di cui all'articolo 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli».

7. I parcheggi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, non possono subire modificazioni nella destinazione d'uso per un periodo di trenta anni decorrente dalla loro realizzazione.

8. Al di fuori dei limiti delle quantità di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, la concessione è soggetta agli oneri determinati dalla amministrazione comunale.

9. Le Ferrovie dello Stato - S.p.a., direttamente o tramite società da esse controllate, e le aziende di trasporto pubblico locale possono usufruire dei contributi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, per la realizzazione dei parcheggi di interscambio su aree di propria disponibilità, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 2.

Riassegnazione di fondi per la realizzazione dei programmi urbani parcheggi

1. Le regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non abbiano provveduto ad approvare la seconda annualità del programma urbano parcheggi di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, ovvero la seconda e terza annualità di cui all'articolo 6 della medesima legge, devono provvedere nel termine di novanta giorni.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, sentita la Conferenza, provvede a revocare le somme assegnate a regioni e comuni, rispettivamente, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, per la parte non utilizzata con l'approvazione di specifici programmi. Il provvedimento di revoca può avvenire anche a parziale modifica di eventuali trasferimenti previsti da disposizioni legislative.

3. Le risultanti disponibilità, per effetto della revoca di cui al comma 2, sono riassegnate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, su conforme parere della Conferenza, alle regioni ed ai comuni che abbiano completato i programmi relativi, rispettivamente, agli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122. La ripartizione sarà effettuata tenendo conto, per ciascun ente interessato, dei criteri indicati, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla Conferenza.

Art. 3.

Trasporti rapidi di massa

1. Al fine di assicurare l'unitaria definizione dell'assetto dei trasporti rapidi di massa, gli interventi di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono coordinati con quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, stabilisce i criteri per l'attuazione del comma 1 al fine di garantire l'inserimento degli interventi medesimi nell'ambito dei piani regionali di trasporto in attuazione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, e sottoscrive i conseguenti accordi di programma con le regioni interessate.

3. I soggetti competenti a realizzare gli interventi di cui al comma 1 sono tenuti a ricomprendere nei piani finanziari le previsioni di costo relative sia all'esecuzione delle opere, sia agli oneri generali connessi.

4. Alla commissione costituita, con decreto del Ministro dei trasporti del 20 luglio 1989, per la vigilanza sulla esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono altresì attribuite le funzioni previste dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211. La commissione è integrata con due componenti designati dal Ministro per i problemi delle aree urbane. Conseguentemente, è soppressa la commissione di cui al citato articolo 6 della legge n. 211 del 1992.

Art. 4.

Trasporti pubblici locali

1. Le disponibilità del capitolo 7877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, ivi compresi i residui degli anni 1991 e 1992, pari complessivamente a 450 miliardi di lire, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzate in tale anno per la concessione di contributi, fino al 95 per cento della spesa, alle regioni a statuto ordinario da destinare alle finalità di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle aliquote di riparto adottate per l'anno 1990, allo scopo prioritario di provvedere alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico urbano in esercizio da oltre quindici anni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1993.

Art. 5.

Interporti

1. È abolita la distinzione fra I e II livello degli interporti di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240, ed è soppresso l'istituto della concessione previsto dall'articolo 3 della medesima legge.

2. L'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con procedure uniformi a quelle adottate per gli interporti di cui all'articolo 9 della medesima legge.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, i tempi e le modalità per la presentazione della domanda per l'ammissione ai contributi. La domanda dovrà essere corredata dal progetto preliminare, dal piano finanziario della infrastruttura, nonché dallo studio di impatto ambientale.

4. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi dovranno, tra l'altro, all'atto della domanda:

a) rispondere ai requisiti di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993;

b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di società per azioni, non inferiore a due miliardi;

c) presentare un piano finanziario per la realizzazione dell'opera che, oltre al concorso dello Stato, preveda il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;

d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo, una spesa per investimenti complessiva per la quale il concorso dello Stato non superi il 60% dell'importo;

e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorità competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nonché dai successivi provvedimenti in materia.

5. Sono abrogate le norme di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240, in contrasto con le disposizioni del presente articolo ed in particolare quelle contenute ai commi 2, 3, 4, 5 dell'articolo 3, al comma 2 dell'articolo 5 ed alla lettera *f)*, comma 3, dell'articolo 5.

6. Ai fini della localizzazione e della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, possono essere applicate, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 8 della medesima legge n. 240 del 1990, le norme di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6.

Modificazione di norme discriminatrici nei confronti dei titolari di patente di guida italiana

1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.»;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «alla guida» sono inserite le seguenti: «e alla velocità» ed è soppresso l'ultimo periodo;

c) al comma 5 dopo le parole: «limiti di guida» sono inserite le seguenti: «e di velocità».

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite modalità per l'apposizione sull'autoveicolo, in modo visibile, di un contrassegno che indichi la soggezione del guidatore al limite di cui al comma 2 dell'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, e dal comma 1, lettera *a)*.

3. All'articolo 316 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è soppresso l'ultimo periodo del comma 1;

b) al comma 2 sono soppresse le parole: «degli autoveicoli e»;

c) è soppresso il comma 3.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 4 aprile 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

SPINI, *Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0249

DECRETO-LEGGE 31 marzo 1994, n. **221.**

Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare interventi finalizzati al disinquinamento ed al risanamento della laguna di Venezia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *(Venezia e Chioggia)*. — *1.* I comuni di Venezia e Chioggia, ad integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di fognatura e di depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del lido e di Pellestrina e da Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per le aree sensibili. Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'Accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

2. I progetti sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360. L'approvazione costituisce altresì variante agli strumenti urbanistici generali e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo smaltimento delle acque reflue provenienti dagli insediamenti abitativi e a questi assimilati mediante fossa Imhof o fossa settica corrispondenti ai requisiti tecnici approvati dalla regione Veneto.

4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

5. In attesa della realizzazione dei progetti di cui al comma 1, le aziende artigiane produttive devono avvalersi di sistemi di depurazione o abbattimento secondo le prescrizioni fornite dai comuni. A tal fine le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle aziende artigiane produttive che abbiano presentato o presentino ai comuni, entro il 30 aprile 1994, un piano di adeguamento degli scarichi le cui opere devono essere completate entro sei mesi dalla data di approvazione del piano stesso e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Il sindaco di Venezia può ritenere criterio preferenziale l'avvenuta presentazione, alla data del 31 gennaio 1994, del suddetto piano o la completa esecuzione degli interventi in esso previsti.

6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi.».

Art. 2.

1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:

«*5.* Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, si applicano anche agli stabilimenti ospedalieri, agli enti assistenziali, alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione. Gli stabilimenti ospedalieri devono ultimare i lavori di adeguamento degli scarichi entro il 30 giugno 1995.».

2. Il Ministro dell'ambiente provvede con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962.

3. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, è rilasciata dal Magistrato alle acque.

Art. 3.

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: «, limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia,».

2. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: «documentate necessità» sono state sostituite dalle seguenti: «accertate necessità».

3. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: «e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica».

4. All'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

a) quando la cessione delle quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà, è a favore di parenti del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo grado incluso;

b) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore di acquirenti che abbiano la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito dello stesso comune e si impegnino ad adibire l'immobile a propria abitazione principale.».

5. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche al comune di Chioggia. A tal fine il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ivi previsto, si intende riferito alla data di entrata in vigore del presente decreto, e la data del 31 dicembre 1989 si intende sostituita con quella del 31 dicembre 1992.

6. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, è sostituito dal seguente:

«*4.* Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono autorizzati impegni quindicennali nei limiti di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1994.».

7. All'articolo 6, primo comma, lettera *d)*, della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito dell'intero territorio comunale.».

Art. 4.

1. Il procedimento per l'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po, sulla base dell'intesa già avviata ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, deve essere perfezionato entro il 30 giugno 1994.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si provvede all'istituzione di un Parco nazionale in tale area a norma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in conformità alle risultanze dei lavori della commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 1988.

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 7 aprile 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0250

DECRETO-LEGGE 31 marzo 1994, n. **222.**

Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Dichiarazione dei redditi

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16, comma 1, lettere da *d*) a *n-bis*), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto.»;

2) nel quarto comma, lettera *d*), le parole: «corrisposti da un unico sostituto di imposta» sono sostituite dalle seguenti: «certificati dall'ultimo sostituto di imposta»; nella stessa lettera *d*), secondo periodo, le parole da: «destinazione dell'8 per mille» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.»; nello stesso quarto comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «*e-bis*) le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lettera *c*), non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda non superiore all'ammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che non sia dovuta l'imposta locale sui redditi. In tal caso l'esonero spetta anche se la differenza tra l'imposta dovuta e le predette detrazioni risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare apposito modello approvato con il decreto di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, ovvero il certificato di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7-*bis*, con le modalità previste dall'articolo 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.»;

3) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia, facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2 (*Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche*). — *1*. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e

gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo.»;

c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è abrogato;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «I contribuenti devono conservare, per la durata prevista dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonché i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili. Dai documenti relativi alle spese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve risultare chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere ed i dati identificativi del percipiente. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, può essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori, nonché di altra documentazione per la quale l'allegazione stessa è prevista da disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta con il predetto decreto ministeriale.»;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Art. 4 (*Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche*). — *1*. La dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo.

2. Le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono inoltre indicare l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.»;

e) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, i numeri 4) e 5) sono abrogati;

2) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Le certificazioni dei sostituti di imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110, 110-*bis*, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono essere conservati per la durata prevista dall'articolo 43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, può essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori, nonché di altra documentazione per la quale l'allegazione stessa è prevista da disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta con il predetto decreto ministeriale.»;

f) all'articolo 6, secondo comma, le parole: «e terzo» sono soppresse;

g) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, le parole: «pagati nell'anno e gli estremi dei relativi versamenti» sono sostituite dalle seguenti: «relativi agli emolumenti erogati nell'anno»;

2) il terzo comma è abrogato;

3) il settimo comma è sostituito dal seguente: «La dichiarazione delle società a responsabilità limitata, comprese le società cooperative e le società di mutua assicurazione le cui quote non siano rappresentate da azioni, deve contenere l'elenco nominativo dei soci con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e degli utili spettanti.»;

4) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: «Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute devono essere conservate per la durata prevista dall'articolo 43 e devono essere esibite o trasmesse, su richiesta, all'ufficio competente.»;

h) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente: «Art. 7-*bis* (*Certificazioni dei sostituti di imposta*). — *1*. I soggetti tenuti ad operare le ritenute a titolo di acconto devono rilasciare un certificato attestante l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale, l'ammontare delle ritenute operate e delle detrazioni di imposta effettuate. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 il certificato può essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

2. Il certificato attestante la corresponsione di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati di cui all'articolo 47, comma 1, lettere *a*) e *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve anche contenere l'indicazione della qualifica del percipiente e dell'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del medesimo, nonché delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal precedente datore di lavoro di cui è stato tenuto conto ai sensi dell'articolo 23, settimo comma. Il

certificato relativo alle indennità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a*), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi deve contenere anche l'indicazione dei periodi di tempo presi a base per la commisurazione di esse e dell'aliquota applicata.

3. I certificati concernenti i redditi di cui al comma 2 e le pensioni erogate dallo Stato, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o da altro ente pubblico devono essere redatti in conformità ad appositi modelli approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati.

4. La sottoscrizione dei certificati rilasciati può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica se la dichiarazione di cui all'articolo 7 e gli elenchi di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono trasmessi su supporto magnetico.

5. I certificati sono consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno i certificati sono consegnati entro sessanta giorni dalla data di cessazione.»;

i) all'articolo 8, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: «Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto ministeriale di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.

Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori.»;

l) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «tra il 1° maggio e il 10 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno»;

2) nel quinto comma, le parole: «entro il 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio»;

m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.»;

2) i commi quinto e sesto sono abrogati;

n) all'articolo 23, il settimo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'applicazione della ritenuta sugli emolumenti indicati nelle lettere *a*) e *b*) del secondo comma si tiene conto anche delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate nel corso del precedente rapporto di lavoro intrattenuto dal dipendente nello stesso periodo di imposta ed indicate nel certificato di cui al comma 2 dell'articolo 7-*bis* che lo stesso dipendente può consegnare al nuovo datore di lavoro.»;

o) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le comunicazioni devono essere redatte in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*; la trasmissione può avvenire anche tramite supporto magnetico.»;

2) nel terzo comma, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui il dipendente abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nello stesso periodo di imposta si applica la disposizione dell'articolo 23, settimo comma.»;

p) all'articolo 36-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero sulla base dei dati dichiarati o comunicati all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute.»;

2) al secondo comma, le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) sono sostituite dalle seguenti:

«*b*) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti o allegate alle dichiarazioni ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

c) escludere le detrazioni d'imposta non previste dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o dagli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

d) ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o agli elenchi menzionati nella lettera *c*) ovvero a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;

e) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera *c*);

f) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera *c*) ovvero in misura eccedente i limiti fissati dalla legge;

g) controllare i crediti di imposta spettanti e i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni.»;

3) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini dei precedenti commi il contribuente è invitato, anche a mezzo telefono o a mezzo posta, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad esibire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti indicati nella dichiarazione ma ad essa non allegati o difformi dai dati forniti da terzi.»;

q) all'articolo 38, quarto comma, secondo periodo, le parole: «in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto».

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, dopo la lettera *n*) è aggiunta la seguente: «*n-bis*) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *c*), terzo e quarto periodo»;

b) all'articolo 16, comma 3, le parole: «Per i redditi indicati alle lettere da *a*) a *f*) del comma 1 e per quelli indicati dalle lettere da *g*) a *n*)» sono sostituite dalle seguenti: «Per i redditi indicati alle lettere da *d*) a *f*) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da *g*) a *n-bis*)»; nello stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i redditi indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.»;

c) all'articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole: «per i redditi indicati alla lettera *b*)» sono sostituite dalle seguenti: «per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere *b*) e *n-bis*)»; nello stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera *n-bis*) del comma 1 dell'articolo 16 è stata riconosciuta la detrazione, l'imposta è determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento.».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Tra il 1° febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente deve presentare, in duplice esemplare, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui deve essere utilizzato.»;

b) all'articolo 30, primo comma, e all'articolo 33, primo comma, lettera *b*), le parole: «termine stabilito per la presentazione della dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «5 marzo di ciascun anno».

c) all'articolo 34, terzo comma, le parole: «entro il 5 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione»;

d) all'articolo 48, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il contribuente può sanare, senza applicazione delle sanzioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, le omissioni e le irregolarità relative ad operazioni imponibili, ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, primo e quarto comma, comportanti variazioni in aumento, provvedendo ad effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito e contestualmente a versare una soprattassa, proporzionale all'imposta relativa all'operazione omessa o irregolare, stabilita nella misura del 5 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33, nella quale l'operazione doveva essere computata; nella misura del 20 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale; nella misura del 40 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo; e nella misura del 60 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. L'ammontare dei versamenti a titolo di soprattassa, eseguiti con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma, deve essere annotato nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 ovvero in quello di cui all'articolo 39, secondo comma. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento di imposta le sanzioni sono ridotte: ad un quinto, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni dal relativo termine di scadenza; alla metà, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale; ai due terzi, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo; ai tre quarti, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. Se i corrispettivi non registrati vengono specificatamente indicati nella dichiarazione annuale non

si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi di fatturazione e registrazione, nonché in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma pari a un decimo dei corrispettivi non registrati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui all'articolo 52; nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate ai sensi del presente comma è esclusa la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e dalle altre disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.»;

e) all'articolo 60, terzo comma, le parole: «stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «del 5 marzo dell'anno solare».

4. Nell'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le parole: «entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente a quello» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 5 marzo dell'anno solare».

5. Nella tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, alla nota 2 dell'articolo 88, come sostituito dall'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: «stabilito per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del 5 marzo dell'anno solare per il quale la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta».

6. Per l'anno 1993, il termine di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle finanze di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, resta fissato al 15 dicembre 1993.

7. Il certificato di cui al comma 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo agli emolumenti erogati nell'anno 1993 può essere consegnato agli interessati entro il 20 aprile 1994, a condizione che entro il mese di febbraio dello stesso anno sia consegnata una comunicazione anticipata contenente gli elementi necessari per la compilazione dell'apposita dichiarazione prevista dall'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, redatta in conformità ad apposito modello approvato con il decreto indicato al comma 3 dell'articolo 7-*bis* del citato decreto n. 600 del 1973.

8. L'articolo 16, terzo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, l'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e l'articolo 2, comma 1, della legge 28 luglio 1989, n. 267, di conversione del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, sono abrogati.

9. Le disposizioni del comma 1, lettera *a)*, numero 2), primo periodo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 6 febbraio 1994. Le disposizioni del comma 1, lettera *g)*, si applicano a partire dalle dichiarazioni presentate a decorrere dall'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 1, lettera *p)*, si applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni presentate a partire dalla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 1, lettera *q)*, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993. Le altre disposizioni contenute nel comma 1 entrano in vigore a partire dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 2, si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

Art. 2.

Oneri deducibili

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Art. 10 *(Oneri deducibili)*. — *1.* Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la parte che eccede lire 500 mila. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;

c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;

f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;

h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.

2. Le spese di cui alla lettera *b*) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

3. Gli oneri di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.»;

b) all'articolo 21 il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere *a*), *g*), *h*), *i*) e *l*) del comma 1 dell'articolo 10.»;

c) all'articolo 65, comma 2, lettera *a*), le parole: «nonché i contributi di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 8 marzo 1985, n. 73» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui alla lettera *g*) dell'articolo 10»; nello stesso comma dopo la lettera *c-bis*), sono aggiunte le seguenti lettere:

«*c-ter*) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

c-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

c-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.»;

d) all'articolo 65 il comma 3 è abrogato;

e) l'articolo 110 è sostituito dal seguente: «Art. 110 *(Oneri deducibili)*. — *1*. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere *a*), *f*) e *g*) del comma 1 dell'articolo 10. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.»;

f) all'articolo 113, comma 2, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere *a*) e *g*) del comma 1 dell'articolo 10 e, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'articolo 110, comma 1, terzo periodo.»;

g) all'articolo 114, comma 1, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere *a*) e *g*) del comma 1 dell'articolo 10 e l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'articolo 110, comma 1, terzo periodo.».

2. All'articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «*1*. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici in conformità delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici, posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del predetto testo unico, sono deducibili dal reddito complessivo. La deduzione spetta nella misura del 25 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso e proporzionata alla sua quota di possesso per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo. Per ciascun periodo di imposta la deduzione non può essere superiore al reddito della unità immobiliare, nella quale sono stati realizzati i suddetti interventi, determinato senza tenere conto della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*), del predetto testo unico, né della maggiorazione prevista dall'articolo 38 dello stesso testo unico. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.»;

b) nel comma 3 le parole: «da cui si applica la riduzione» sono sostituite dalle seguenti: «da cui si applica la deduzione».

3. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «In tal caso i contribuenti possono dedurre dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la differenza tra il reddito dei fabbricati determinato sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali, dichiarato per il periodo di imposta precedente, e quello determinato sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568. Tale disposizione si applica anche con riferimento ai fabbricati i cui redditi hanno concorso a formare il reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

4. L'articolo 30 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e l'articolo 32 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono abrogati.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 3 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla predetta data e la deduzione ivi prevista è maggiorata del 6 per cento.

Art. 3.

Detrazioni d'imposta

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, le parole: «le detrazioni previste negli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-*bis*»;

b) all'articolo 12, il comma 4 è sostituito dal seguente: «*4*. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a lire 5.100.000, al lordo degli oneri deducibili.»;

c) all'articolo 12 il comma 6 è abrogato;

d) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2*. Se il reddito di lavoro dipendente non supera 14.500.000 lire annui, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di lire 237.215. Tale ulteriore detrazione è ridotta nelle seguenti misure:

a) lire 200.725, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.500.000 ma non a lire 14.600.000;

b) lire 127.715, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.600.000 ma non a lire 14.700.000;

c) lire 45.590, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.700.000 ma non a lire 14.825.000.»;

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «*4.* Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, pari a:

a) lire 189.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 7.600.000;

b) lire 150.000, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 7.600.000 ma non a lire 7.700.000;

c) lire 72.000, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 7.700.000 ma non a lire 7.800.000.»;

4) il comma 5 è abrogato;

e) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente: «Articolo 13-*bis (Detrazioni per oneri)*. — *1.* Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;

c) le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, compresi i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti nonché la parte che eccede lire 500 mila delle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera *b)*. Tra i mezzi necessari per la locomozione di portatori di menomazioni funzionali permanenti si comprendono le automobili di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattate ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie, anche se prodotte in serie. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 1 milione di lire per ciascuna di esse;

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

f) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. La detrazione relativa ai premi per assicurazioni sulla vita è ammessa a condizione che il contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a cinque anni dalla sua stipulazione e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. In caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta costituisce reddito soggetto a tassazione a norma dell'articolo 18 e l'imposta è determinata applicando una aliquota non superiore al 27 per cento; in tale caso l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta a titolo di acconto commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi con l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito. Per i

lavoratori dipendenti si tiene conto, ai fini del limite di lire 2 milioni e 500 mila, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

2. Per gli oneri indicati alle lettere *c)*, *e)* e *f)* del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera *f)*, il limite complessivo ivi stabilito.

3. Per gli oneri di cui alle lettere *a)*, *g)*, *h)* e *i)* del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.»;

f) all'articolo 21 il comma 3 è sostituto dal seguente: «*3.* Le detrazioni di cui all'articolo 13-*bis* spettano soltanto per gli oneri indicati alle lettere *a)*, *b)*, *g)*, *h)* e *i)* dello stesso articolo. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.»;

g) dopo l'articolo 110 è inserito il seguente: «Art. 110-*bis (Detrazioni per oneri)*. — *1.* Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere *a)*, *g)*, *h)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis*. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 27 per cento dell'onere rimborsato.»;

h) all'articolo 113 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «*2-bis.* Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere *a)*, *g)*, *h)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis*. Si applica la disposizione dell'articolo 110-*bis*, comma 1, ultimo periodo.»;

i) all'articolo 114, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «*1-bis.* Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere *a)*, *g)*, *h)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis*. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'articolo 110-*bis*, comma 1, terzo periodo.»;

2. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il sesto comma è sostituito dal seguente: «Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazioni di attività lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte

dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente all'intero importo delle detrazioni di imposta previste nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'importo delle detrazioni, rapportate al periodo di lavoro nell'anno, previste nell'articolo 13 del medesimo testo unico, alle condizioni stabilite nella lettera *a*) del secondo comma del presente articolo; sulla parte eccedente la ritenuta si applica con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, computando anche le somme non assoggettate a ritenuta.».

3. Per i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente dedotti, fino al periodo d'imposta 1991, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dal comma 1, lettera *e*), del presente articolo, in caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, continua ad applicarsi la disposizione di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera *m*), secondo periodo.

4. Gli oneri dedotti sino al 1991 ai sensi degli articoli 110, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettere *f*), *g*) ed *h*) del presente decreto, concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale è stato conseguito il rimborso.

5. I riferimenti a disposizioni dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardanti oneri per i quali è riconosciuta la detrazione di imposta, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono come fatti alle corrispondenti disposizioni dell'articolo 13-*bis* dello stesso testo unico.

6. Nell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) nel comma 4 il primo periodo è sostituito dal seguente: «La detrazione di cui all'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche nelle ipotesi previste alle lettere *b*) e *c*) del comma 2 dell'articolo 48 del citato testo unico e le erogazioni ed i premi di assicurazione ivi indicati concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.».

7. Le disposizioni del comma 1, lettera *d)*, numero 1), si applicano a decorrere dall'anno 1994; per i periodi di paga anteriori a quello in corso alla data del 6 febbraio 1994, la nuova misura della ulteriore detrazione è riconosciuta in sede di conguaglio di fine anno 1994 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Le altre disposizioni contenute nel comma 1 e quelli dei commi 2 e 6 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993; restano fermi, anche per l'anno 1994, i provvedimenti adottati sulla base degli importi indicati in tali disposizioni. La disposizione di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1, lettera *e*), del presente articolo, si applica ai contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data la detrazione è commisurata ad un ammontare di interessi passivi non superiore a 4 milioni di lire, elevato a 7 milioni di lire per i mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per i contratti di mutuo stipulati nel corso dell'anno 1993 il termine di sei mesi entro il quale l'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale decorre dalla data dell'8 dicembre 1993.

Art. 4.

Redditi dei fabbricati

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 2, il secondo periodo è soppresso;

2) nel comma 3, il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si considerano, altresì, produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata.»;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «*3-bis*. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui all'articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente se d'importo non superiore a lire 50 mila.»;

c) all'articolo 34, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: «*4-bis*. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al

comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento.»;

d) l'articolo 38 è sostituito dal seguente: «Art. 38 (*Unità immobiliari non locate*). — *1*. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo.»;

e) all'articolo 129, il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2*. In deroga all'articolo 34, per i fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone, il reddito imponibile è determinato in misura pari al canone di locazione ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento.».

2. La disposizione di cui all'articolo 34, comma 4-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, lettera *c*), del presente articolo, si intende nel senso che devono essere comprovate da idonea documentazione soltanto le spese di cui si chiede la deduzione in aggiunta alla riduzione forfetaria del 10 per cento. Le spese documentate non dedotte ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati del periodo di imposta precedente a quello in corso alla data dell'8 dicembre 1993 per il quale il termine di presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente a tale data, possono essere dedotte dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, del periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

3. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168, il comma 4-*ter* dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono abrogati.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

Art. 5.

Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati

1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4, secondo periodo, le parole da: «destinazione dell'8 per mille» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.»;

b) il comma 17 è sostituito dal seguente: «*17*. Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi di cui ai commi 10 e 21 e delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, emergono violazioni commesse dal sostituto di imposta, si applicano le sanzioni previste dallo stesso decreto n. 600 del 1973 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le violazioni commesse dal contribuente. In caso di inosservanza delle disposizioni dei commi da 10 a 16, diverse da quelle di cui al precedente periodo, si applica al sostituto di imposta la pena pecuniaria prevista dall'articolo 53 del citato decreto n. 600 del 1973.»;

c) il comma 23 è sostituito dal seguente: «*23*. Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, emergono violazioni commesse dal centro di assistenza, si applicano agli stessi le sanzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, per le violazioni commesse dal contribuente. In caso di inosservanza delle disposizioni del comma 21, diverse da quelle di cui al precedente periodo, si applica al lavoratore dipendente o pensionato la pena pecuniaria prevista dall'articolo 53 del citato decreto n. 600 del 1973. Si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 7 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa.».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: «15 dicembre dell'anno cui la dichiarazione si riferisce» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce» e, nel terzo periodo, le parole: «15 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio»;

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: «entro il mese di febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di marzo»;

c) all'articolo 2, comma 4, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi;

d) all'articolo 2, comma 7, le parole: «ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario, ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista

dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione,»;

e) all'articolo 3, comma 3, le parole: «Entro il mese di aprile, il sostituto consegna al dichiarante copia, in duplice esemplare,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 15 maggio il sostituto consegna al dichiarante copia»;

f) all'articolo 3, comma 5, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «L'imposta, che dal prospetto di cui al comma 4 risulta a debito, compresa la prima rata di acconto, è trattenuta sulla retribuzione corrisposta nel mese di giugno ed aggiunta alle ritenute di acconto del dichiarante relative allo stesso mese. L'importo dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale, compresa la relativa prima rata di acconto, va trattenuto dalla retribuzione corrisposta nello stesso mese di giugno e versato con le modalità per lo stesso previste. Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di giugno, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto nei confronti di tutti i dipendenti nello stesso mese di giugno.»;

g) all'articolo 3, i commi 6 e 7 sono abrogati;

h) all'articolo 3, il comma 8 è sostituito dal seguente: «*8*. Se nell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 5 il sostituto d'imposta riscontri che la retribuzione o rata di pensione corrisposta nel mese di giugno risulti insufficiente per il pagamento dell'importo risultante a debito, comprensivo del contributo al Servizio sanitario nazionale e della prima rata di acconto, la parte residua è trattenuta dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dell'1 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce. Nel mese di luglio il sostituto d'imposta tiene conto di ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente indicati nel prospetto di cui al comma 4. In tal caso si applica, nei riguardi del sostituto d'imposta, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute dal contribuente, che è versata nei termini e con le modalità previsti per le somme stesse; non si applica l'interesse dell'1 per cento.»;

i) all'articolo 3, il comma 9 è sostituito dal seguente: «*9*. L'importo della seconda rata di acconto è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua è trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. Si applica l'interesse dell'1 per cento, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce.»;

j) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «nei termini e con le modalità previste nell'articolo 3, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «nel mese di giugno e con le modalità previste per i versamenti delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e per i versamenti dei relativi acconti»;

k) all'articolo 14, comma 1, le parole: «15 dicembre dell'anno cui la dichiarazione stessa si riferisce» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce»;

l) all'articolo 14, i commi 2 e 3 sono abrogati;

m) all'articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente: «*4*. I soggetti di cui all'articolo 7, agli effetti di quanto disposto dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, adempiono all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando, al centro di assistenza dagli stessi prescelto, una apposita dichiarazione, nonché la busta contenente la scheda di cui all'articolo 2, comma 7, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, sempreché sia ancora in corso il rapporto di lavoro dipendente con il sostituto d'imposta che dovrà provvedere alle operazioni di conguaglio di cui all'articolo 16, comma 2.»;

n) all'articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente: «*5*. L'apposita dichiarazione di cui al comma 4 deve contenere anche i dati identificativi del sostituto d'imposta che deve effettuare le operazioni di cui all'articolo 16. Nel caso di contribuenti che, all'atto della presentazione della dichiarazione hanno in corso più rapporti di lavoro dipendente e di pensione, le operazioni di cui all'articolo 16 sono effettuate dal sostituto che eroga la retribuzione o la pensione di importo più elevato.»;

o) all'articolo 15, comma 2, primo periodo, le parole: «che ha erogato la retribuzione o pensione di riferimento di cui» sono sostituite dalla seguente: «indicato» e, nel secondo periodo, le parole: «31 marzo» e: «30 aprile» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «5 maggio» e: «15 maggio»;

p) all'articolo 15, comma 3, le parole: «Entro il mese di aprile, il centro di assistenza consegna al dichiarante copia in duplice esemplare» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 15 maggio il centro di assistenza consegna al dichiarante copia»;

q) all'articolo 15, comma 5, le parole: «20 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «mese di luglio»;

r) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, le parole: «commi da 1 a 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, 5 e 6»;

s) all'articolo 16, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I sostituti d'imposta aggiungono o detraggono a carico delle ritenute d'acconto le imposte riferite a ciascun dipendente, sulla base di quanto comunicato dal centro di assistenza e secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 3, commi 5 e 8. I centri di assistenza comunicano, entro il 31 maggio agli enti che erogano pensioni ed entro il 15 giugno agli altri sostituti di imposta, gli ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente comunicati entro il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 15. In tal caso si applica, nei riguardi del lavoratore dipendente o del pensionato, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute, che è trattenuta e versata dal sostituto d'imposta nei termini e

con le modalità previsti per le somme cui afferisce; non si applica l'interesse di cui al comma 8 dell'articolo 3. Si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 7 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa.»;

t) all'articolo 16, comma 3, la parola: «giugno» è sostituita dalla seguente: «luglio»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 5.»;

u) all'articolo 17 i commi 1 e 2 sono abrogati.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato l'esercizio della potestà regolamentare del Governo per modificare ulteriormente, a scopo di semplificazione, quanto stabilito nel comma 2, nonché per emanare ulteriori norme di attuazione dell'articolo 78, commi da 1 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

4. I compensi di cui all'articolo 78, comma 16, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano a decorrere dalla data dell'8 dicembre 1993.

Art. 6.

Disposizioni concernenti la riscossione

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera *c)*;»;

b) dopo l'articolo 92 è aggiunto il seguente articolo: «Art. 92-*bis (Mancata o irregolare documentazione probatoria)*. — *1.* È soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti, nonché degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l'imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 92.».

2. All'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 20 è sostituito dal seguente: «*20.* I versamenti dovuti con riferimento alla dichiarazione dei redditi dalle persone fisiche e dalle società ed associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione, sono effettuati entro il 31 maggio.».

3. Le soprattasse previste nell'articolo 92, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per l'omesso o l'insufficiente versamento delle imposte e delle altre somme nonché dei relativi acconti, dovuti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società ed associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono fissate nella misura dello 0,50 per cento se il versamento è eseguito oltre il 31 maggio ed entro il 20 giugno successivo, a condizione che siano versate unitamente alle somme cui afferiscono. La disposizione del secondo comma del predetto articolo 92 si applica nel caso in cui il versamento sia eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno. Non è dovuto il pagamento degli interessi previsti dall'articolo 9 dello stesso decreto n. 602 del 1973.

4. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1993, entro il 31 gennaio 1994, senza applicazione di interessi.

5. Non si fa luogo al versamento se l'imposta comunale sugli immobili da versare è non superiore a lire 4 mila; se l'importo è superiore a lire 4 mila, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta. Non si fa luogo alla iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva se l'importo complessivo da iscrivere, computando anche le sanzioni ed interessi, non supera lire 4 mila.

6. Le disposizioni del comma 1, lettera *b)*, si applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni presentate dalla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 3 si applicano ai versamenti che devono essere effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Per la riscossione delle entrate erariali, con ruoli resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1993, gli interessi sono applicati nella misura del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale; resta ferma la misura degli interessi prevista per il ritardato pagamento dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione e di consumo.

8. Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

9. Nell'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge ai sensi dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114.».

Art. 7.

Modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi in materia di redditi diversi, di dividendi distribuiti da società non residenti e di Ilor.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 84, comma 2, secondo periodo, le parole: «ridotte del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto del 15 per cento»;

b) nell'articolo 85, comma 1, le parole: «ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto del 25 per cento»;

c) nell'articolo 96-*bis*, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 94, non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito di imposta di cui all'articolo 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1.»; nello stesso comma 4, quarto periodo, le parole: «Il rimborso si considera relativo» sono sostituite dalle seguenti: «L'eccedenza di cui al primo periodo si considera relativa»;

d) nell'articolo 115, comma 2, lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 87, per i quali spetta il credito di imposta di cui all'articolo 14, e alle lettere *c)* e *d)* dello stesso articolo;».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 7 aprile 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0251

DECRETO-LEGGE 31 marzo 1994, n. 223.

Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per far fronte alla emergenza nelle regioni Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Toscana, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Sardegna, Puglia e Sicilia, verificatasi a seguito di eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È assegnato un contributo straordinario per l'anno 1993 alle regioni Liguria, di lire 75 miliardi, Piemonte, di lire 75 miliardi, Valle d'Aosta, di lire 30 miliardi, Lombardia, di lire 4 miliardi e di lire 16 miliardi per l'anno 1994, Toscana, di lire 7 miliardi e di lire 13 miliardi per l'anno 1994, Lazio, di lire 3,5 miliardi e di lire 1,5 miliardi per l'anno 1994, Friuli-Venezia Giulia, di lire 1,5 miliardi e di lire 3,5 miliardi per l'anno 1994, per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993, nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. È assegnato un contributo straordinario alle regioni Veneto, Sardegna, Puglia e Sicilia rispettivamente di lire 5 miliardi ciascuna per l'anno 1994, per provvedere agli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre-dicembre 1993 nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. Le disponibilità di cui agli articoli 1 e 2 sono destinate, con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta, all'integrazione dei bilanci delle amministrazioni delle province, dei comuni e delle comunità montane per interventi urgenti di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e relativi:

a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie, igienico-sanitarie;

b) alla realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica di competenza regionale nelle aree colpite;

c) al ristoro dei danni subiti da beni mobili dei privati cittadini e da imprese nel limite massimo del 30 per cento delle somme stanziate a favore delle regioni interessate.

2. Su richiesta degli enti di cui al comma 1 è comunque consentito alle regioni disporre, con propria deliberazione e in casi specifici, che gli interventi di cui al medesimo comma siano realizzati a gestione diretta.

3. Ai fini di una considerazione unitaria dei danni e delle relative risorse finanziarie per le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana, relativamente alla tipologia degli interventi indicati nel presente articolo, i contributi di cui all'articolo 1 costituiscono integrazione dei finanziamenti già disposti con i decreti-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, e con la legge 23 dicembre 1992, n. 505.

4. Ai fini del contributo straordinario di cui all'articolo 1 sono considerate le quote, rispettivamente, di lire 32 miliardi per la regione Liguria, lire 32 miliardi per la regione Piemonte e lire 11 miliardi per la regione Valle d'Aosta, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e per le medesime finalità, nonché per la finalità di sistemazione definitiva a carattere idraulico ed idrogeologico.

Art. 4.

1. Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane, in relazione alle opere di rispettiva competenza fino ad un massimo di lire 2.000 miliardi.

2. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato in misura pari al 50 per cento dell'onere stesso.

3. Le regioni provvedono a determinare con delibera della giunta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano provvisorio di interventi con la specificazione dell'ente locale, delle opere distrutte e danneggiate da ripristinare e del conseguente fabbisogno finanziario per singole opere. Gli interventi previsti nel piano per opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, anche finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, sono sottoposti al parere dell'autorità di bacino, la quale si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Sulla base dei piani regionali e del parere dell'autorità di bacino si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla trasmissione sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a ripartire tra le regioni l'importo di cui al comma 1.

5. In corrispondenza della quota assegnata, ogni singola regione provvede, con delibera della giunta, a definire il piano di interventi con le specificazioni di cui al comma 4 e lo trasmette alla Cassa depositi e prestiti.

6. Gli enti locali individuati nel piano di cui al comma 6 inoltrano la domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti entro il limite e per gli interventi definitivamente individuati dalla regione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 186 miliardi per l'anno 1995 e in lire 110 miliardi annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 5.

1. Le regioni possono delegare la programmazione degli interventi da realizzare ai sensi del presente decreto alle province, che in tal caso promuovono appositi accordi di programma tra gli enti competenti, ivi comprese le autorità di bacino, al fine di coordinare l'utilizzo di tutte le risorse statali, regionali, degli enti locali e degli enti pubblici anche economici, disponibili per le finalità di prevenzione, difesa e riassetto del territorio.

Art. 6.

1. Le risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, destinate

alla realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, sono integrate di ulteriori 50 miliardi di lire per l'anno 1994 che dovranno essere utilizzati per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al presente decreto nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 2.

Art. 7.

1. Alla copertura dei maggiori oneri, anche per mutui sostenuti per il ripristino delle autostrade, delle strade statali o provinciali danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto nelle regioni di cui agli articoli 1 e 2, è destinata la complessiva somma di lire 100 miliardi per l'anno 1994, di cui all'ANAS lire 50 miliardi per le autostrade e le strade statali e alle province lire 50 miliardi per le strade provinciali, da prelevarsi dal maggiore introito affluito al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. La predetta somma di lire 100 miliardi sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 8.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 2, si applicano le disposizioni e le provvidenze del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, così come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994.

2. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le parole: «a lire 10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a lire 20 milioni» e le parole: «non superi i 30 milioni.» sono sostituite dalle seguenti: «non superi i 60 milioni.».

3. A favore delle aziende agricole singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi di cui agli articoli 1 e 2 e individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992. A tal fine il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è integrato dalle somme di lire 100 miliardi per l'anno 1993 e di lire 25 miliardi per l'anno 1994.

4. Per la realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il prefetto competente per territorio, ai fini di una uniforme distribuzione delle forze-lavoro, inoltra alla commissione regionale per l'impiego le richieste relative all'utilizzazione di soggetti in Cassa integrazione guadagni o in mobilità ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

5. Per far fronte agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino delle infrastrutture delle ferrovie Torino-Ceres, Canavesana e Domodossola-confine svizzero in concessione e della ferrovia Genova-Casella in gestione commissariale governativa, interessate dagli eventi alluvionali indicati al comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1993.

6. Per interventi sul patrimonio culturale danneggiato dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 nelle regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1993.

Art. 9.

1. Le regioni sono tenute ad inviare semestralmente al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero dei lavori pubblici una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato al coordinamento della protezione civile, possono disporre ispezioni o verifiche ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 10.

1. La gestione degli interventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, è assoggettata al controllo consuntivo della Corte dei conti, che ne esamina, anche comparativamente, costi e risultati.

Art. 11.

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello di cui all'articolo 4, pari a lire 243 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 122 miliardi per l'anno 1994, si provvede, per l'anno 1993, a carico delle disponibilità in conto residui iscritte nei seguenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994: Ministero del tesoro, capitolo 8785 per lire 121 miliardi e capitolo 8317 per lire 100 miliardi; Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, capitolo 7053 per lire 7 miliardi; Ministero dei trasporti e della navigazione, capitolo 7305 per lire 10 miliardi; Ministero per i beni culturali e ambientali, capitolo 8005 per lire 1 miliardo e capitolo 8103 per lire 4 miliardi; per l'anno 1994, quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente utilizzo del maggior introito affluito al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che sarà versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro; quanto a lire 52 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994; all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305; quanto a lire 20 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Le disponibilità in conto residui del predetto capitolo 7705 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli di spesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. Per far fronte ai danni conseguenti agli eventi alluvionali di cui al presente decreto, le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, relative ad interventi nel comune di Assisi, possono essere utilizzate per interventi urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, per accertate situazioni di estrema pericolosità, da realizzare anche su opere di urbanizzazione e su edifici pubblici e privati. Tali interventi sono realizzati in conformità alle norme di attuazione del piano generale di consolidamento del fenomeno franoso del comune di Assisi.

Art. 13.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 7 aprile 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

DIANA, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

COSTA, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0252

DECRETO-LEGGE 31 marzo 1994, n. 224.

Fissazione del termine relativo alla nuova disciplina del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia, delle risorse agricole, alimentari e forestali e per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, le parole «, rispettivamente, al 31 marzo 1994 e» sono soppresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MANCINO, *Ministro dell'interno*
GALLO, *Ministro delle finanze*
CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*
DIANA, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*
CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0254

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 novembre 1993.

Variazioni all'elenco delle specie cacciabili di alcuni volatili.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 18 della predetta legge, che consente di disporre, in conformità alle vigenti direttive comunitarie, variazioni all'elenco delle specie cacciabili, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393, recante il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Considerato che si rende necessario ridurre la pressione venatoria nei confronti delle specie Peppola *(Fringilla montifringilla)* e Fringuello *(Fringilla coelebs)*, attualmente cacciabili ai sensi del citato art. 18, comma 1;

Considerato che tale riduzione coincide con le disposizioni della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la quale non contempla dette specie nell'allegato II;

Sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

Su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'elenco delle specie cacciabili di cui al comma 1 dello stesso articolo, è modificato come segue.

Art. 2.

Sono escluse dall'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le specie Peppola *(Fringilla montifringilla)* e Fringuello *(Fringilla coelebs)*.

Art. 3.

Le regioni provvedono ai rispettivi atti legislativi e amministrativi di adeguamento delle disposizioni del presente decreto.

Roma, 22 novembre 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali
DIANA

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 65

94A2218

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 marzo 1994.

Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confesercenti Veneto - Friuli-Venezia Giulia S.r.l.» in sigla «C.A.A.F. Confesercenti Veneto - Friuli S.r.l.», in Padova, ad esercitare attività di assistenza fiscale, ed iscrizione della stessa all'albo dei C.A.A.F. imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'istituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991;

Considerato che la «Confesercenti - Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche», costituita il 14 febbraio 1980 per atto dott. Grispini Filippo, notaio in Roma (n. 13469 di repertorio e n. 40821 di raccolta) e che in occasione di approvazione del nuovo statuto sociale la predetta associazione ha assunto la denominazione «Confederazione italiana attività commerciali, turistiche e dei servizi (Confesercenti)» giusta atto di deposito del 17 giugno 1992 (n. 37357 di repertorio e n. 9200 di raccolta) del dott. Gisolfi Italo notaio in Roma;

Atteso che la predetta Confederazione è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come documentato con nota 14 gennaio 1993 del predetto Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 15 gennaio 1993 con il quale sono state autorizzate a costituire i predetti Centri, tra le altre, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla Confederazione italiana attività commerciali turistiche e dei servizi - Confesercenti:

1) Associazione provinciale di Padova;
2) Associazione provinciale di Rovigo;
3) Associazione provinciale di Treviso;
4) Associazione provinciale di Venezia;
5) Associazione provinciale di Vicenza;
6) Associazione provinciale di Verona;
7) Associazione provinciale di Belluno;
8) Associazione provinciale di Pordenone;
9) Associazione provinciale di Udine;
10) Associazione provinciale di Trieste;
11) Comitato regionale Veneto.

Vista l'istanza del 21 gennaio 1993 (presentata il 23 gennaio 1993), con la quale il «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confesercenti Veneto - Friuli-Venezia Giulia S.r.l.» in sigla «C.A.A.F. Confesercenti Veneto - Friuli S.r.l.», costituito dalla organizzazione nazionale e dalle predette undici organizzazioni provinciali, legalmente rappresentato dal presidente sig. Francescon Maurizio, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale relativamente all'ambito territoriale delle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza, Verona, Belluno, Pordenone, Udine e Trieste;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 21 gennaio 1993 a rogito notaio dott. Pietrantoni Fabrizio (n. 71091 di repertorio e n. 9292 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata;

Vista la polizza di assicurazione n. 18452013 stipulata con la «Unipol assicurazioni», relativamente al periodo 27 gennaio 1994-27 gennaio 1995;

Vista la documentazione con la quale è stato dimostrato il possesso da parte del dott. Saccaro Carlo, direttore tecnico responsabile del C.A.A.F., dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di 300 associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confesercenti Veneto - Friuli-Venezia Giulia S.r.l.» in sigla: «C.A.A.F. Confesercenti Veneto - Friuli S.r.l.» al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confesercenti Veneto - Friuli-Venezia Giulia S.r.l.» in sigla: «C.A.A.F. Confesercenti Veneto - Friuli S.r.l.», con sede in Padova, largo Europa n. 16, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991, relativamente all'ambito territoriale delle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza, Verona, Belluno, Pordenone, Udine e Trieste.

La predetta società è iscritta al n. 0026 dell'albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1994

Il Ministro: GALLO

94A2188

DECRETO 22 marzo 1994.

Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale (CAAF) Confesercenti Marche S.r.l.», in Ancona, ad esercitare attività di assistenza fiscale, ed iscrizione della stessa all'albo dei CAAF imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'istituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991;

Considerato che la «Confesercenti - Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche», costituita il 14 febbraio 1980 per atto dott. Grispini Filippo, notaio in Roma (n. 13469 di repertorio e n. 40821 di raccolta) e che in occasione di approvazione del nuovo statuto sociale la predetta associazione ha assunto la denominazione «Confederazione italiana attività commerciali, turistiche e dei servizi (Confesercenti)» giusta atto di deposito del 17 giugno 1992 (n. 37357 di repertorio e n. 9200 di raccolta) del dott. Gisolfi Italo notaio in Roma;

Atteso che la predetta Confederazione è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come documentato con nota 14 gennaio 1993 del predetto Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 15 gennaio 1993 con il quale sono state autorizzate a costituire i predetti Centri, tra le altre, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla Confederazione italiana attività commerciali turistiche e dei servizi - Confesercenti:

1) Confesercenti provinciale di Ancona;

2) Confesercenti provinciale di Ascoli Piceno;

3) Confesercenti provinciale di Macerata;

4) Confesercenti provinciale di Pesaro e Urbino;

5) Confesercenti regionale delle Marche;

Vista l'istanza del 22 gennaio 1993 (presentata il 23 gennaio 1993), con la quale il «Centro autorizzato assistenza fiscale (CAAF) Confesercenti Marche S.r.l.» costituito dalla organizzazione nazionale e dalle predette cinque organizzazioni, legalmente rappresentato dal vice presidente sig. Pagnoni Giorgini Benvenuto, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale relativamente all'ambito territoriale delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 22 gennaio 1993 a rogito notaio dott.ssa Sabatini Simonetta (n. 19945 di repertorio e n. 3987 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata;

Vista la polizza di assicurazione n. 19132681 stipulata con la «Unipol assicurazioni», relativamente al periodo 31 dicembre 1993-31 dicembre 1994;

Vista la documentazione con la quale è stato dimostrato il possesso da parte del dott. Pietrucci Massimo, direttore tecnico responsabile del C.A.A.F., dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di 300 associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «Centro autorizzato assistenza fiscale (CAAF) Confesercenti Marche S.r.l.» al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società «Centro autorizzato assistenza fiscale (CAAF) Confesercenti Marche S.r.l.», con sede in Ancona, via Matteotti n. 85, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991, relativamente all'ambito territoriale delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino.

La predetta società è iscritta al n. 0025 dell'albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1994

Il Ministro: GALLO

94A2189

DECRETO 25 marzo 1994.

Riconoscimento della rilevanza nazionale alla UILTuCS - Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi, in Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire Centri autorizzati di assistenza fiscale alle

imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la richiesta di riconoscimento della rilevanza nazionale del 22 febbraio 1994, presentata dal signor Raffaele Vanni, in qualità di segretario generale della UILTuCS (Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi), con sede in Roma, avente come scopo sociale, tra l'altro, la promozione di attività di servizio ai lavoratori, privilegiando i lavoratori iscritti alla UILTuUS;

Considerato che l'organizzazione di categoria richiedente è stata costituita da oltre cinque anni come risulta dall'estratto del libro verbali delle assemblee dell'associazione UILTuCS (Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi), certificato dal dott. Elio Borromeo, notaio in Roma, al n. 91237 di repertorio in data 10 gennaio 1994;

Considerato che all'organizzazione richiedente aderiscono oltre 50.000 iscritti e che l'organizzazione stessa opera su larga parte del territorio nazionale, come si evince dalla nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 19 gennaio 1994;

Decreta:

Alla UILTuCS - Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi, con sede in Roma, via Nizza n. 59, è riconosciuta la rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1994

Il Ministro: GALLO

94A2190

DECRETO 25 marzo 1994.

Riconoscimento della rilevanza nazionale alla U.C.I.C.T. - Unione cristiana italiana commercio e turismo, in Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire Centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la richiesta di riconoscimento della rilevanza nazionale del 17 febbraio 1994, presentata ai predetti fini in data 21 febbraio 1994 dal sig. Di Renzo Orazio Renzo, in qualità di presidente della U.C.I.C.T. - Unione cristiana italiana commercio e turismo, con sede in Roma, avente come scopo sociale, tra l'altro, l'assistenza e la consulenza in ogni aspetto dell'attività aziendale, anche sotto i profili tributario e fiscale;

Considerato che l'organizzazione di categoria richiedente è stata costituita da oltre cinque anni come risulta dall'atto costitutivo stipulato in data 24 settembre 1987 a rogito notaio dott. Paolo Girolami (n. 8133 di repertorio e n. 862 di raccolta);

Considerato che all'organizzazione richiedente aderiscono 63.542 soci e che l'organizzazione stessa opera su larga parte del territorio nazionale, come si evince dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in data 18 febbraio 1994 dal sig. Di Renzo Orazio Renzo, presidente dell'U.C.I.C.T.;

Decreta:

Alla U.C.I.C.T. - Unione cristiana italiana commercio e turismo, con sede in Roma, alla piazza Capranica n. 78, è riconosciuta la rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1994

Il Ministro: GALLO

94A2191

DECRETO 29 marzo 1994.

Modificazioni ai decreti ministeriali di approvazione dei modelli 740, 750, 760, 770 e delle relative istruzioni e caratteristiche dei modelli da utilizzare per la stampa anche meccanografica delle dichiarazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente il modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Visti i decreti del Ministro delle finanze 15 febbraio 1994, pubblicati nei supplementi ordinari alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1994 ai numeri 27 e 28, con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione 740, 750, 760, 770, 770-*bis*, 770-*ter* e ICI;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Attesa la opportunità di autorizzare, per le dichiarazioni relative al 1993, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser;

Considerato che occorre modificare alcuni dei predetti decreti ministeriali per tenere conto delle modifiche normative intervenute successivamente alla loro emanazione e per correggere errori materiali;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

1. Per la stampa dei modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/A-1, 740/T, 740/U, 740/W, 740/K e dei modelli aggiuntivi 740/A e 740/B, prodotti in due esemplari identici, deve essere utilizzato il colore nero e, per i fondini, il colore blu di quadricromia. I contenuti grafici della busta da utilizzare per la presentazione dei predetti modelli devono essere di colore blu di quadricromia.

2. Per la stampa dei modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C, 750/D, 750/D-1, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H, 750/I, 750/S, 750/U, 750/W e 750/K deve essere utilizzato il colore rosso medio. I contenuti grafici della busta da utilizzare per la presentazione dei predetti modelli devono essere di colore rosso medio.

3. Per la stampa dei modelli 760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E, 760/E-1, 760/F, 760/G, 760/H, 760/I, 760/L, 760/O, 760/P, 760/R, 760/S, 760/W e 760/K deve essere utilizzato il colore blu (pantone n. 281 U). I contenuti grafici della busta da utilizzare per la presentazione dei predetti modelli devono essere di colore blu (pantone n. 281 U).

4. Per la stampa dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare dalle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, deve essere utilizzato il colore marrone (pantone n. 118 U).

5. Per la stampa dei modelli 770 base, 770/A, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/E-2, 770/F, 770/F-1, 770/F-2, 770/G, 770/G-1, 770/H, 770/L aggiuntivo, 770/N, P, Q, R, S, T aggiuntivo, 770-*bis* e 770-*ter*, deve essere utilizzato il colore verde (pantone n. 347 U). I contenuti grafici delle buste per la presentazione delle predette dichiarazioni devono essere di colore verde (pantone n. 347 U).

6. Per la stampa del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), prodotto in tre esemplari, deve essere utilizzato il colore nero. I tre esemplari, di cui si compone il modello, sono identici e recano, rispettivamente, la seguente dicitura: «ORIGINALE PER IL COMUNE»; «COPIA PER L'ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA»; «COPIA PER IL CONTRIBUENTE».

Art. 2.

1. È autorizzata la stampa dei modelli di cui al precedente art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. I modelli di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «Attenzione non staccare». Sul bordo dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento».

3. Per i modelli 770/A, 770/B e 770/C meccanografici a striscia continua è autorizzata la stampa di speciali modelli costituiti da due facciate nelle quali devono risultare i dati e gli elementi della prima e della quarta facciata dei corrispondenti modelli redatti su quattro facciate. Detti modelli possono essere utilizzati anche in sequenza purché ciascun modello sia numerato progressivamente, completato in ogni sua parte e munito di firma del sostituto d'imposta.

4. I modelli di cui ai commi primo e terzo devono presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed i colori previsti per i singoli modelli al precedente art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero; per i modelli previsti al comma 1 dell'art. 1 la stampa monocromatica può essere realizzata utilizzando il colore blu di quadricromia;

conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con i decreti del Ministro delle finanze, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

5. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

7. I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

8. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 6, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

9. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 3.

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 2, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati nell'art. 1, mediante l'utilizzo di stampanti laser.

2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli con stampanti laser su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colori, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 2;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.

Art. 4.

1. Nei modelli allegati al decreto ministeriale 15 febbraio 1994, recante l'approvazione dei modelli 740 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, nonché per il contributo al Servizio sanitario nazionale, da presentare nell'anno 1994, nei righi in cui devono essere indicati gli estremi dei versamenti sono eliminati i trattini di separazione contenuti nello spazio riservato al «codice». Nel modello 740/M, sezione VII, le parole: «lettere *a)* e *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a)*, *b)* e *c)*».

2. Nelle istruzioni allegate al decreto 15 febbraio 1994 citato nel comma precedente sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 27 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994:

a) alla pag. 21, terza colonna, alla voce «Allegati», nella prima alinea del punto «740 base» le parole: «righi P1 e P2» sono sostituite dalle seguenti: «righi P1, P2 e P16»;

b) alla pag. 22, prima colonna, nel paragrafo «Altri oneri deducibili», all'ultimo punto, quinto rigo, le parole «e 4-ter» sono soppresse;

c) alla pag. 25, seconda colonna, alla voce «Dichiarazione presentata separatamente», secondo capoverso, secondo rigo, le parole: «(rigo N19 del Mod. 740/93) e i crediti (N20 del Mod. 740/93)» sono sostituite dalle seguenti: «(quota relativa al dichiarante dell'importo indicato al rigo N19 del Mod. 740/93) e i crediti (quota relativa al dichiarante dell'importo indicato al rigo N20 del Mod. 740/93).»;

d) alla pag. 34, nell'allegato «Comuni che hanno ottenuto modifiche alle tariffe d'estimo delle categorie immobiliari urbane e alle zone censuarie (legge n. 75 del 1993)» sono inseriti, nell'ordine alfabetico i seguenti comuni: Casatenovo (Como), Cassago Brianza (Como), Cassina Valsassina (Como), Piobesi Torinese (Torino), Pont Canavese (Torino);

e) alla pag. 58, prima colonna, nella seconda alinea, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «reiterato con decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 139»; nella terza alinea, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133»;

f) alla pag. 58; seconda colonna, nel paragrafo 3, l'ultimo capoverso è sostituito dai seguenti: «Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie la disposizione che consente di far concorrere a tassazione le plusvalenze per quote costanti si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; le plusvalenze realizzate si considerano riferite innanzitutto alle immobilizzazioni finanziarie acquisite in data più recente.

Per il periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 1993 e per i due successivi la facoltà di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non rappresentate da titoli è riconosciuta ai soggetti che, in applicazione

della normativa vigente anteriormente al 30 dicembre 1993, avrebbero da detta cessione conseguito plusvalenze. Resta in ogni caso ferma la condizione relativa al possesso per almeno tre anni.»;

g) alla pag. 58, terza colonna, nel paragrafo 5, ultimo capoverso, le parole da: «ma, per le operazioni» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «tuttavia per la valutazione delle rimanenze finali dei titoli oggetto di operazioni in essere alla chiusura dell'esercizio non si applicano i criteri di cui all'art. 59, comma 4 del Tuir.»;

h) alla pag. 68, prima colonna, quinto capoverso, le parole: «attribuibile a tale voce costituito da esistenze iniziali più acquisti meno rimanenze finali» sono sostituite dalle seguenti: «delle esistenze iniziali e degli acquisti»;

i) alla pag. 75, terza colonna, nel primo capoverso le parole: «attribuibile a tale voce costituito da esistenze iniziali più acquisti meno rimanenze finali» sono sostituite dalle seguenti: «delle esistenze iniziali e degli acquisti»;

l) alla pag. 78, prima colonna, lettera *d)*, al secondo punto, le parole: «società estere» sono sostituite dalle seguenti: «enti non commerciali residenti e da società ed enti»;

m) alla pag. 84, terza colonna, punto 6, dopo le parole: «e titoli similari» sono aggiunte le seguenti: «nei confronti di soggetti non residenti.»;

n) alla pag. 89, alla voce canoni di locazione finanziaria, nell'ultimo capoverso, secondo rigo, dopo la parola: «finanziaria» sono inserite le seguenti: «relativi a contratti stipulati a partire dal 15 giugno 1990»;

o) alla pag. 91, terza colonna, alla voce «Interessi (reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni)», nono rigo, le parole: «periodo di imposta 1993», sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 1993»;

p) alla pag. 109, prima colonna, nel paragrafo «Determinazione del reddito ai fini dell'ILOR» dopo il secondo capoverso inserire il seguente capoverso: «Nel rigo L27 va indicata, ai fini dell'esclusione dall'ILOR, anche la rendita catastale dei fabbricati facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto nonché dei terreni dati in affitto per uso non agricolo.»;

q) alla pag. 110, terza colonna, sezione VII, nelle istruzioni per la compilazione del rigo M15, le parole: «lett. *a)*» sono sostituite dalle seguenti: «lett. *a)* e lett. *c)*».

Art. 5.

1. Nei modelli allegati al decreto ministeriale 15 febbraio 1994 recante l'approvazione dei modelli 750 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1994, nei righi in cui devono essere indicati gli estremi dei versamenti sono eliminati i trattini di separazione contenuti nello spazio riservato al «codice». Nel quadro 750/L, colonna 5, in corrispondenza del rigo 04, va inserito un campo provvisto di retinatura e dei tre zeri delle migliaia.

2. Nelle istruzioni allegate al decreto 15 febbraio 1994 citato nel comma precedente sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 28 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994:

a) alla pag. 8, cap. 4, nel primo capoverso è aggiunto il seguente periodo: «Deve essere altresì allegata copia del bilancio.»;

b) alla pag. 12, prima colonna, nella lettera *a*2), quarto rigo, dopo le parole: «reddito d'impresa» sono aggiunte le seguenti parole: «o quello derivante dall'esercizio di arti e professioni»;

c) alla pag. 14, seconda colonna, nella seconda alinea, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «reiterato con decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 139»; nella terza alinea, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133»;

d) alla pag. 14, terza colonna, il secondo capoverso è sostituito dai seguenti: «Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie la disposizione che consente di far concorrere a tassazione le plusvalenze per quote costanti si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; le plusvalenze realizzate si considerano riferite innanzitutto alle immobilizzazioni finanziarie acquisite in data più recente.

Per il periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 1993 e per i due successivi la facoltà di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non rappresentate da titoli è riconosciuta ai soggetti che, in applicazione della normativa vigente anteriormente al 30 dicembre 1993, avrebbero da detta cessione conseguito plusvalenze. Resta in ogni caso ferma la condizione relativa al possesso per almeno tre anni.»;

e) alla pag. 14, terza colonna, nel paragrafo 5, quarto capoverso, quarto rigo, le parole da: «ma, per le operazioni» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «tuttavia per la valutazione delle rimanenze finali dei titoli oggetto di operazioni in essere alla chiusura dell'esercizio non si applicano i criteri di cui all'art. 59, comma 4, del Tuir.»;

f) alla pag. 17, terza colonna, quinto capoverso, decimo rigo, la parola «aumento» è sostituita dalla seguente: «diminuzione»;

g) alla pag. 22, seconda colonna, nel secondo capoverso le parole: «attribuibile a tale voce costituito da esistenze iniziali più acquisiti meno rimanenze finali» sono sostituite dalle seguenti: «delle esistenze iniziali e degli acquisti»;

h) alla pag. 28, seconda colonna, nel secondo capoverso le parole: «attribuibile a tale voce costituito da esistenze iniziali più acquisti meno rimanenze finali» sono sostituite dalle seguenti: «delle esistenze iniziali e degli acquisti»;

i) alla pag. 37, terza colonna, settimo capoverso, dopo le parole: «prodotti all'estero.» è aggiunto, il seguente periodo: «Nel rigo H17 va indicata, ai fini dell'esclusione dall'ILOR, anche la rendita catastale dei fabbricati facenti parte dell'unica azienda concessa in

affitto o in usufrutto nonché dei terreni dati in affitto per uso non agricolo.»;

l) alla pag. 37, nel cap. 21, le parole: «non tenute alla compilazione del modello 750/A» sono soppresse;

m) alla pag. 38, prima colonna, nel primo capoverso, settimo rigo, le parole: «dalle società ed associazioni che non compilano il Mod. 750/A» sono soppresse;

n) alla pag. 42, prima colonna, terzo capoverso, decimo rigo, sono soppresse le parole da: «; alla stessa dichiarazione dei redditi» fino alla fine del periodo e nel quarto capoverso, secondo rigo, dopo le parole: «dell'ILOR» sono soppresse le parole: «e dell'IVA»;

o) alla pag. 42, terza colonna, nelle istruzioni al rigo S13, le parole: «D.M. 16 gennaio 1993» sono sostituite dalle seguenti: «D.M. 27 aprile 1993»;

p) alla pag. 47, terza colonna, nel punto 6, settimo rigo, dopo le parole: «titoli similari» sono aggiunte le seguenti: «nei confronti di soggetti non residenti»;

q) alla pag. 53, la voce «crediti per imposte pagate all'estero» è soppressa;

r) alla pag. 55, nella voce «interessi (associazioni tra artisti e professionisti)», nono rigo, le parole: «periodo di imposta 1993», sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 1993»;

s) alla pag. 56, prima colonna, secondo capoverso, secondo rigo, dopo le parole: «canoni di locazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «relativi a contratti stipulati a partire dal 15 giugno 1990»;

t) alla pag. 57, seconda colonna, i periodi sub lettera *a)* e sub lettera *c)* sono soppressi;

u) alle pagine 62 e 63, nell'allegato «Comuni che hanno ottenuto modifiche alle tariffe d'estimo delle categorie immobiliari urbane e alle zone censuarie (legge n. 75 del 1993)» sono inseriti nell'ordine alfabetico i seguenti comuni: Casatenovo (Como), Cassago Brianza (Como), Cassina Valsassina (Como), Piobesi Torinese (Torino), Pont Canavese (Torino).

Art. 6.

1. Nel modello 760/D allegato al decreto 15 febbraio 1994 recante l'approvazione dei modelli 760 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1994, sono apportate le seguenti modificazioni: i righi D28 e D37 sono soppressi e conseguentemente sono rinumerati in progressione i righi successivi al rigo D27; all'interno del rigo D27 sono aggiunte le seguenti parole: «(da riportare nel rigo 19 del Mod. 760/B)»; all'interno del rigo D36 sono aggiunte le seguenti parole: «IMPONIBILE AI FINI ILOR (da riportare nel rigo 03 del Mod. 760/B)».

2. Nelle istruzioni allegate al decreto 15 febbraio 1994 citato nel comma precedente sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 28 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994:

a) alla pag. 100, seconda colonna, nella seconda alinea, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «reiterato con decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 139»; nella terza alinea, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133»;

b) alla pag. 100, terza colonna, nel paragrafo 3, il quarto e il quinto capoverso sono sostituiti dai seguenti: «Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie la disposizione che consente di far concorrere a tassazione le plusvalenze per quote costanti si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; e le plusvalenze realizzate si considerano riferite innanzitutto alle immobilizzazioni finanziarie acquisite in data più recente.

Per il periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 1993 e per i due successivi la facoltà di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non rappresentate da titoli è riconosciuta ai soggetti che in applicazione della normativa vigente anteriormente al 30 dicembre 1993, avrebbero da detta cessione conseguito plusvalenze. Resta in ogni caso ferma la condizione relativa al possesso per almeno tre anni.

I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate — valutate in base al "metodo del patrimonio netto" — non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati (ad esempio, per cessione della partecipazione o incasso dividendi).»;

c) alla pag. 101, prima colonna, nel paragrafo 5, ultimo capoverso, quinto rigo, le parole da: «ma, per le operazioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «tuttavia per la valutazione delle rimanenze finali dei titoli oggetto di operazioni in essere alla chiusura dell'esercizio non si applicano i criteri di cui all'art. 59, comma 4.»;

d) alla pag. 101, terza colonna, primo capoverso, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della valutazione di tali immobilizzazioni finanziarie resta ferma l'applicazione dei criteri previsti dal comma 1-*bis* dell'art. 66, sopraindicati.»;

e) alla pag. 101, terza colonna, nel paragrafo 12, quarto capoverso, sesto rigo, la parola: «estere» è sostituita dalle seguenti: «o enti di Stato esteri»;

f) alla pag. 107, prima colonna, dopo il quinto capoverso è aggiunto il seguente capoverso: «Si precisa inoltre che gli utili che si considerano formati con i dividendi "comunitari" devono essere indicati in apposita distinta da allegare alla dichiarazione.»;

g) alla pag. 109, prima colonna, dopo l'ottavo rigo è aggiunto il seguente capoverso: «Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco, che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, devono indicare nel rigo D1, oltre all'attività esercitata, il riferimento alla predetta legge, e ai fini della determinazione del reddito devono indicare nel rigo D4, l'ammontare dei corrispettivi, nel rigo D23 il 94 per cento dei predetti corrispettivi, quali costi forfetariamente riconosciuti, e nel rigo D7 le plusvalenze realizzate.»;

h) alle pagine 109 e 111 tutti i numeri d'ordine da 29 a 36 sono diminuiti di una unità e tutti i numeri d'ordine da 38 a 42 sono diminuiti di due unità;

i) alla pag. 111, prima colonna, il quinto, il sesto e il settimo capoverso sono soppressi;

l) alla pag. 111, seconda colonna, l'ottavo e il nono capoverso sono soppressi;

m) alla pag. 114, seconda colonna, terzo capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale importo va indicato nel rigo 23 del Mod. 760/M.»;

n) alla pag. 117, prima colonna, undicesimo capoverso, terzo rigo, dopo l'espressione: «L25 e L26» è aggiunto il seguente periodo: «Nel rigo L26 va indicata, ai fini dell'esclusione dall'ILOR, anche la rendita catastale dei fabbricati facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto nonché dei terreni dati in affitto per uso non agricolo.»;

o) alla pag. 131, seconda colonna, nella voce «Oneri deducibili» sono aggiunte, in fine, le seguenti alinee:

«le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge;

le spese di manutenzione, riparazione ed altre, relative ad immobili locati, sostenute nel 1992 e comprovate da idonea documentazione (da non allegare), non dedotte in tale anno ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati, deducibili in base al decreto-legge n. 90 del 1994.»;

p) alle pagine 134 e 135, nell'allegato «Comuni che hanno ottenuto modifiche alle tariffe d'estimo delle categorie immobiliari urbane e alle zone censuarie (legge n. 75 del 1993)» sono inseriti, nell'ordine alfabetico i seguenti comuni: Casatenovo (Como), Cassago Brianza (Como), Cassina Valsassina (Como), Piobesi Torinese (Torino), Pont Canavese (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1994

Il Ministro: GALLO

94A2187

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 marzo 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, in Treviso.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso;

Vista la delibera dell'11 febbraio 1994, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, ha approvato le modifiche degli articoli 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 20 dello statuto.

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 20 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art 10

Composizione e nomina dei membri del consiglio di amministrazione

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da nove consiglieri nominati come segue:

a) uno dal presidente dell'amministrazione provinciale di Treviso;

b) uno dal sindaco del comune di Treviso,

c) uno dal presidente del consiglio di amministrazione delle opere pie di Castelfranco Veneto;

d) due dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Treviso;

e) uno dal rettore dell'Università degli studi di Venezia;

f) uno dal rettore dell'Università degli studi di Padova;

g) uno dal prefetto di Treviso;

h) uno dal presidente dell'associazione fra le Casse di risparmio italiane.

(Comma 2). La nomina di ciascun consigliere è fatta su liste di tre nomi proposte dal consiglio stesso.

(Comma 3). Quando l'organo cui compete la nomina non vi provveda entro settantacinque giorni dalla richiesta, che deve essere fatta dal presidente della Fondazione a mezzo lettera raccomandata, da spedirsi almeno un mese prima dello spirare del mandato del consigliere in scadenza, la nomina di uno dei proposti di ogni terna verrà effettuata direttamente dal presidente della Fondazione stessa.

(Comma 4). La nomina non comporta rappresentanza nell'organo amministrativo della Fondazione degli organi dai quali proviene la nomina stessa.

(Comma 5). Il consiglio di amministrazione nomina, fra i propri membri, il presidente e i due vice presidenti della Fondazione

Art. 11.

Durata dei mandati del consiglio di amministrazione

(Comma 1). Il presidente e i vice presidenti durano in carica cinque anni a partire dall'assunzione della carica e possono essere confermati.

(Comma 2). I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

(Comma 3). I componenti del consiglio, il cui mandato sia scaduto, rimangono nel loro ufficio per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori, ma comuque per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del mandato medesimo, termine oltre il quale opera la decadenza automatica dall'incarico.

(Comma 4). I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori.

Art. 12.

Requisiti di esperienza e di onorabilità del consiglio di amministrazione

(Comma 1). Ai componenti il consiglio, da scegliersi tra le persone più rappresentative nelle attività professionali, scientifiche, culturali, economiche e sociali del territorio ove operava l'originario ente creditizio, si applicano le norme di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni.

(Omissis).

Art. 15.

Riunioni del consiglio di amministrazione

(Omissis).

(Comma 5). Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente più anziano di carica e a parità di assunzione della carica da quello più anziano per età; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, le adunanze sono presiedute dall'altro vice presidente; in caso di assenza e di impedimento del presidente e di entrambi i vice presidenti, le adunanze sono presiedute dal consigliere anziano.

(Omissis).

(Comma 7). Fatte salve le maggioranze qualificate previste dal presente statuto, nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione, mentre nelle votazioni a scrutinio segreto la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

(Comma 8). Alle riunioni partecipa il segretario generale o, in sua mancanza od impedimento, che lo sostituisce, il quale redige il verbale e lo sottoscrive assieme al presidente della seduta.

(Comma 9). Le copie e gli estratti del verbale sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci e dal segretario generale o da chi ne fa le veci.

(Comma 10). Quando il consiglio decide di riunirsi in seduta segreta, funge da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 16.

Poteri del consiglio di amministrazione

(Omissis).

(Comma 4). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

(Omissis).

la dichiarazione di decadenza di consiglieri e sindaci ove prevista;

la nomina del presidente e dei vice presidenti che va approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;

la nomina e la revoca del segretario generale e del vice segretario generale che vanno approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;

la determinazione degli emolumenti da corrispondersi ai componenti degli organi amministrativi, di controllo ed esecutivi;

l'acquisto, la vendita, la donazione e l'accettazione della donazione di immobili;

l'acquisto e la cessione di azioni ... *(omissis);*

l'acquisto e la cessione di altre partecipazioni, da effettuarsi ai sensi di legge;

la designazione o la nomina di persone a cariche presso società od enti che vanno approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;

la determinazione formale o convenzionale di patti ... *(omissis);*

(Omissis).

Art. 17.

(Omissis).

(Comma 4). In caso di assenza o impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente più anziano di carica e, a parità di assunzione della carica, da quello più anziano di età; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni vengono svolte dall'altro vice presidente; in caso di assenza o di impedimento sia del presidente che dei vice presidenti, le funzioni sono attribuite al consigliere che a norma dell'art. 15 è qualificato il più anziano.

(Omissis).

Art. 18.

Collegio dei sindaci

(Omissis).

(Comma 2). Ad essi si applicano pure le norme degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni.

(Comma 3). Essi sono nominati: uno dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso, uno dal presidente dell'amministrazione provinciale di Treviso e uno dal prefetto di Treviso. Almeno uno dei tre deve essere iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti.

(Comma 4). La nomina di ciascun sindaco è fatta su liste di tre nomi proposte dal consiglio stesso. Qualora l'organo cui compete la nomina non vi provveda entro settantacinque giorni dalla richiesta, che deve essere fatta dal presidente della Fondazione a mezzo lettera raccomandata, da spedirsi almeno un mese prima dello spirare del mandato del sindaco in scadenza, la nomina di uno dei proposti di ogni terna verrà effettuata direttamente dal presidente della Fondazione stessa.

(Comma 5). Il sindaco scelto fra i revisori dei conti assume la presidenza del collegio. Qualora gli iscritti siano più di uno, ... *(omissis).*

(Comma 6). I sindaci restano in carica tre anni e possono essere confermati.

(Comma 7). I sindaci il cui mandato sia scaduto rimangono nell'ufficio finché entrino in carica i loro successori, ma comunque per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del mandato medesimo, termine oltre il quale la decadenza dall'incarico opera automaticamente.

(Comma 8). Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni trimestre e delibera a maggioranza assoluta.

(Omissis).

Art. 20.

Disciplina dei compensi

(Comma 1). Ai membri degli organi amministrativi, di controllo ed esecutivi, compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti, una medaglia di presenza oltre al rimborso, anche in forma forfettaria, delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni.

(Omissis).

(Comma 3). La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza è determinata dal consiglio di amministrazione.

(Comma 4). Al presidente e ai vice presidenti può essere riconosciuta, inoltre, una speciale indennità di carica, determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

(Comma 5). Nel caso di cumulo delle cariche, i componenti il consiglio di amministrazione ... *(omissis)*.

94A2192

DECRETO 9 marzo 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Civitavecchia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia;

Viste le delibere dell'8 febbraio 1994 e 24 febbraio 1994 con le quali rispettivamente il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci del predetto Ente, hanno approvato le modifiche degli articoli 1, 4, 9, 18, 21, 23, 29 e 39 nonché le modifiche concernenti l'abrogazione del terzo comma dell'art. 22; del decimo comma dell'art. 28; del primo e quinto comma dell'art. 37 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 1, 4, 9, 18, 21, 23, 29 e 39, nonché le modifiche concernenti l'abrogazione del terzo comma dell'art. 22; del decimo comma dell'art. 28; del primo e quinto comma dell'art. 37 dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Resta in ogni caso fermo, per l'Ente, l'obbligo di adeguare le norme statutarie alle disposizioni sulla incompatibilità di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Finalità - Patrimonio

Art. 1.

(Omissis).

(Comma 2). L'Ente ha piena capacità di diritto pubblico e privato ed è disciplinato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356

(Omissis).

Art. 4.

(Comma 1). Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali l'Ente può utilizzare:

a) proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio *(omissis)*;

b) eventuali liberalità non destinate a patrimonio.

(Omissis).

Art. 9.

(Omissis).

(Comma 7). Non possono essere eletti soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso l'Ente o le società partecipate, o che abbiano con essi una controversia aperta, o abbiano cagionato all'Ente stesso o alle società partecipate danni o perdite;

b) i dipendenti dell'Ente o della società conferitaria *(omissis)*.

(Omissis).

(Comma 9). Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 2, cessano di essere soci coloro che, nominati dopo l'approvazione del presente statuto, compiano l'ottantesimo anno di età; della cessazione dà atto il consiglio di amministrazione.

(Comma 10). Ai soci in carica alla data dell'approvazione del presente statuto, non si applica quanto previsto nel comma precedente.

(Comma 11). Sono dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare a tre adunanze ordinarie consecutive dell'assemblea.

(Omissis).

TITOLO IV

L'assemblea

Art. 18.

(Comma 1). L'assemblea dei soci si riunisce per deliberare.

(Omissis).

3) sulla elezione del presidente e dei componenti del collegio sindacale;

(Omissis).

(Comma 2). *(Omissis).*

TITOLO V

Consiglio di amministrazione

Art. 21.

(Omissis).

(Comma 2). Il consiglio di amministrazione nomina, con effetto per tutta la sua durata, il presidente e il vice presidente.

(Omissis).

Art. 23.

(Comma 1). I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

(Omissis).

(Comma 3). I membri nominati in sostituzione di altri deceduti, dimessi o decaduti restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori

TITOLO VII
Sindaci

Art. 29.

(Comma 1). Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi nominati dall'assemblea, i quali durano in carica un triennio e sono rieleggibili e confermabili.

(Comma 2). Il collegio sindacale vigila sulla osservanza delle norme di legge e regolamentari, controlla la regolare tenuta della contabilità .. *(omissis).*

TITOLO XI
Norme transitorie

Art. 39.

(Comma 1. I membri elettivi del comitato di gestione che erano in carica nella conferente Cassa di risparmio di Civitavecchia integrano il consiglio di amministrazione dell'Ente per il periodo di cui al successivo comma.

(Comma 2). I consiglieri di amministrazione scadono contemporaneamente con l'approvazione del bilancio al 30 luglio 1994. Il presidente e il vice presidente in carica scadono dopo cinque anni dalla data della loro nomina.

(Omissis).

(Comma 4) - Soppresso.

94A2193

DECRETO 11 marzo 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Foligno.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Fondazione in data 28 settembre 1993 e 28 ottobre 1993, nonché la lettera del presidente della Fondazione medesima in data 22 febbraio 1994, relative all'approvazione, tra l'altro, delle modifiche degli articoli 12, 18, 19, 21, 26, 29, 33, 34 dello statuto;

Visto il decreto ministeriale 243265 del 26 novembre 1993, concernente disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 12, 18, 19, 21, 26, 29, 33, 34 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Resta in ogni caso fermo, per la Fondazione, l'obbligo di adeguare le norme statutarie alle disposizioni sulla incompatibilità di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 12.

(Comma 1). L'assemblea dei soci delibera:

(omissis):

d) sulla determinazione dell'indennità di carica e sulla misura e sulle modalità di rimborso delle spese al presidente, al vice presidente, agli amministratori e ai sindaci;

e) sull'azione di responsabilità nei confronti dei membri degli organi collegiali;

(omissis).

Art. 18.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da nove consiglieri.

(Comma 2). I consiglieri sono nominati dall'assemblea tra i soci effettivi.

(Comma 3). Il consiglio di amministrazione nomina tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente.

Art. 19.

(Comma 1). I componenti del consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per altri due mandati consecutivi oltre al primo.

(Comma 2). I componenti il consiglio: *(omissis).*

(Omissis).

Art. 21.

(Omissis).

(Comma 2). In particolare il consiglio delibera, senza facoltà di delega:

a) sulla nomina del presidente e del vice presidente, con effetto per l'intero mandato;

b) sugli indirizzi generali dell'attività e della organizzazione della Fondazione;

(Omissis).

Art. 26.

(Omissis).

(Comma 4). I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa.

(Omissis).

Art. 29.

(Omissis).

(Comma 3). La misura dell'indennità di carica e la misura e le modalità di rimborso delle spese sono determinate dall'assemblea dei soci.

Art. 33.

(Comma 1). I soci della Cassa di risparmio di Foligno in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, conservano la qualità di socio della Fondazione ... *(omissis).*

(Comma 2). Il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, i componenti eletti dal comitato di gestione e i componenti del collegio sindacale .. *(omissis).*

(Comma 3). Il primo esercizio della Fondazione si chiude il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese della società conferitaria.

Art. 34.

(Comma unico). Il presidente, il vice presidente e gli amministratori i cui mandati sono in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto rimangono nelle rispettive cariche fino alla naturale scadenza dei loro mandati.

94A2194

DECRETO 21 marzo 1994.

Determinazione dell'importo delle emissioni obbligazionarie, della tipologia degli strumenti finanziari e delle loro caratteristiche ai sensi del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 140, concernente razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 140, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato;

Visto il comma 1 dell'art. 1 del menzionato decreto-legge n. 140/1994 con il quale si autorizza la Cassa depositi e prestiti ad emettere obbligazioni da offrire in sottoscrizione alle società interamente possedute dallo Stato;

Visto il comma 3 dell'art. 1, in forza del quale il Ministro del tesoro è chiamato a determinare, nei limiti dell'importo di lire 10.000 miliardi, l'importo delle emissioni, nonché la tipologia degli strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche, inclusa la scadenza;

Tenuto conto della situazione debitoria al 31 dicembre 1993 delle società interamente possedute dallo Stato e avuto riguardo altresì all'incidenza degli oneri finanziari sulla gestione delle medesime società;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 140, citato in premessa, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla società IRI S.p.a. mutui in obbligazioni per l'importo di lire 10.000 miliardi, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi.

Le obbligazioni, emesse alla pari, sono distribuite in tre prestiti aventi le seguenti caratteristiche:

Prestito 1:

importo: 3.000 miliardi;

durata: 5 anni, fino al 31 dicembre 1998;

godimento: 1° gennaio 1994;

tasso d'interesse: pari all'8,30% lordo nominale, da corrispondersi con cedola annuale;

rimborso di capitale: alla scadenza, fatto salvo il rimborso anticipato che potrà essere richiesto al 1° gennaio 1997 ed al 1° gennaio 1998, con preavviso da pubblicarsi almeno sei mesi prima nella *Gazzetta Ufficiale.*

Prestito 2:

importo: 3.000 miliardi;

durata: 7 anni, fino al 31 dicembre 2000;

godimento: 1° gennaio 1994;

tasso d'interesse: pari all'8,40% lordo nominale, da corrispondersi con cedola annuale;

rimborso del capitale: alla scadenza, fatto salvo il rimborso anticipato che potrà essere richiesto al 1° gennaio di ogni anno a partire dal 1997, con preavviso da pubblicarsi almeno sei mesi prima nella *Gazzetta Ufficiale.*

Prestito 3:

importo: 4.000 miliardi;

durata: 10 anni, fino al 31 dicembre 2003;

godimento: 1° gennaio 1994;

tasso d'interesse: pari all'8,50% lordo nominale, da corrispondersi con cedola annuale;

rimborso del capitale: alla scadenza, fatto salvo il rimborso anticipato che potrà essere richiesto al 1° gennaio di ogni anno a partire dal 1997, con preavviso da pubblicarsi almeno sei mesi prima nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

I mutui di cui al presente decreto saranno utilizzati dall'IRI per il rimborso di debiti propri e di società controllate per intero in essere al 31 dicembre 1993, ed in particolare di quelli complessivamente più onerosi anche per l'esistenza di rischi di cambio, sulla base di criteri di utilizzo che l'IRI dovrà sottoporre preventivamente all'approvazione del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A2195

DECRETO 29 marzo 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di aprile 1994, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101/1971;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 1993, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 25 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 49 del 1° marzo 1994, con il quale è stato fissato nella misura del 10,30 per cento il tasso di riferimento per il mese di marzo 1994.

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di aprile 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 9,35 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 9,35 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di aprile 1994 è pari al 10,35 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A2219

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 marzo 1994.

Divieto di iscrizione e/o trasferimento di unità da pesca abilitate al sistema a strascico delle matricole e nei registri delle navi minori e galleggianti tenuti dagli uffici del compartimento di Mazara del Vallo.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il IV Piano triennale della pesca marittima e dell'acquicoltura, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1994, che ha ribadito l'opportunità di perseguire nell'adozione di misure idonee al contenimento dello sforzo di pesca in considerazione delle capacità riproduttive delle risorse marine;

Vista la decisione CEE n. C(93) 4034 del 7 gennaio 1994 che mediante la corresponsione di premi finanziari ha ottenuto il ritiro definitivo dalla flotta comunitaria di 21 unità iscritte nel compartimento marittimo di Mazara del Vallo e autorizzate all'esercizio della pesca con le reti a strascico;

Considerata l'opportunità di non vanificare l'effetto positivo, in termini di limitazione dello sforzo di pesca, conseguito con la suddetta decisione CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo di un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è fatto divieto di procedere all'iscrizione e/o al trasferimento di unità da pesca autorizzate al sistema a strascico nelle matricole e nei registri delle navi minori e galleggianti tenuti dagli uffici del compartimento marittimo di Mazara del Vallo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1994

Il Ministro: DIANA

94A2201

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 marzo 1994.

Individuazione delle aree interessate alle maggiori agevolazioni di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, previste per le aree svantaggiate (obiettivo 1), di declino industriale (obiettivo 2) e rurali caratterizzate da uno scarso sviluppo socioeconomico (obiettivo 5b), di cui al regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni e integrazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1993, che adegua alla disciplina comunitaria i criteri di individuazione di piccola e media impresa e i limiti di intervento previsti dalla citata legge n. 317, ed in particolare il comma 3 dell'art. 4 che rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le eventuali variazioni delle zone oggetto degli obiettivi 1, 2 e 5b di cui al regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2081/93 del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, e che definisce le aree interessate alla realizzazione dell'obiettivo 1;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 20 gennaio 1994, che stabilisce un primo elenco per il periodo 1994-96 delle regioni colpite dal declino industriale cui si applica l'obiettivo 2;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 26 gennaio 1994, che stabilisce le zone rurali ammissibili all'obiettivo 5b, come definito dal citato regolamento CEE n. 2081/93;

Decreta:

Art. 1.

Le aree interessate alle maggiori agevolazioni di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, previste per le aree svantaggiate (obiettivo 1), di declino industriale (obiettivo 2) e rurali caratterizzate da uno scarso sviluppo socioeconomico (obiettivo 5b), di cui al regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni e integrazioni, sono quelle indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle domande presentate ai sensi della normativa citata all'art. 1 a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1994

Il Ministro: SAVONA

Allegato 1

AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE

A) Territori di cui all obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88
Abruzzi (fino al 31/12/1996), Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

B) Territori di cui all'obiettivo 2 del Regolamento CEE n. 2052/88.

PROVINCE:	TERRITORI
Alessandria	comuni di: Alluvioni Cambiò Alzano Scrivia Basaluzzo Carbonara Scrivia Carezzano Cassano Spinola Castelnuovo Scrivia Gavazzana Guazzora Isola Sant'Antonio Molino del Torti Novi Ligure Paderna Pasturana Pozzolo Formigaro Sale Sant'Agata Fossili Sardigliano Serravalle Scrivia Spineto Scrivia Tassarolo Tortona Villalvernia
Ancona	comuni di: Filottrano Jesi Monsano Monte San Vito Morro d'Alba San Marcello Santa Maria Nuova Senigallia
Ascoli-Piceno	comuni di: Appignano del Tronto Ascoli Piceno Castel di Lama Castignano Castorano Colli del Tronto Comunanza Folignano Force Maltignano Rotella Spinetoli Venarotta
Firenze	comuni di: Campi Bisenzio Carmignano Montemurlo Poggio a Caiano Prato Vaiano
Frosinone	comuni di: Anagni Cassino Ceccano Ferentino Frosinone Isola del Liri Paliano Patrica Piedimonte San Germano Sora Villa Santa Lucia
Genova	le circoscrizioni di: Voltri, Prà, Pegli, Sestri Ponente, Rivarolo, Bolzaneto, Pontedecimo, Cornigliano, Sampierdarena, Marassi, Staglieno, Molassana, Struppa e Porto del comune di Genova ed i comuni di: Arenzano Bargagli Busalla Campomorone Carasco Casella Ceranesi Chiavari Cogoleto Isola del Cantone Lavagna Mignanego Rapallo Recco Ronco Scrivia Sant'Olcese Savignone Serra Riccò Sestri Levante Sori Zoagli

PROVINCE	TERRITORI
Gorizia	comuni di: Doberdò del Lago Folignano-Redipuglia Grado Gorizia (solo le circoscrizioni Piedimonte, Campagnuzza, S.Andrea, S. Anna e S. Rocco) Monfalcone Romans d'Isonzo Ronchi dei Legionari San Canzian d'Isonzo San Pier d'Isonzo Savogna d'Isonzo Staranzano Turriaco Villese
Grosseto	comuni di: Follonica Gavorrano Massa Marittima Monterotondo Marittimo Montieri Scarlino
Latina	comuni di: Aprilia Cisterna di Latina Latina
Livorno	comuni di: Bibbona Campiglia Marittima Castagneto Carducci Cecina Collesalvetti Livorno, ad eccezione delle ex circoscrizioni 4, 5 e 7 Piombino Rosignano Marittimo San Vincenzo Sassetta Suvereto
La Spezia	le circoscrizioni nr.1, 2, 4 e 5 del comune di La Spezia ed i comuni di: Ameglia Arcola Bolano Castelnuovo Magra Follo Lerici Ortonovo Portovenere Santo Stefano di Magra Sarzana Vezzano Ligure
Macerata	comuni di: Appignano Montecassiano Montefano
Massa-Carrara	comuni di: Carrara Massa Montignoso
Milano	comuni di: Canegrate Legnano Nerviano Parabiago Rescaldina San Giorgio su Legnano San Vittore Olona
Modena	comuni di: Carpi Cavezzo Novi di Modena
Novara	comuni di: Anzola d'Ossola Arizzano Baveno Bee Belgirate Brovello-Carpugnino Cannero Riviera Cannobio Casale Corte Cerro Ghiffa Gignese Gravellona Toce Meregozzo Oggebbio Omavasso Omegna Pallanzeno Piedimulera Pieve Vergonte Premeno Stresa Trarego Viggiona Verbania Vignone Vogogna
Padova	comuni di: Anguillara Veneta Arqua Petrarca Boara Pisani

PROVINCE	TERRITORI
Padova (segue)	Codevigo Granze Monselice Pozzonovo San Pietro Viminario Sant'Elena Solesino Stanghella Tribano Vescovana
Perugia	comune di Spoleto
Pisa	tutta la provincia
Pistoia	comuni di: Agliana Montale Quarrata
Reggio Emilia	le circoscrizioni nr. 2, 7 e 8 del comune di Reggio Emilia ed i comuni di: Campagnola Emilia Correggio Fabbrico Rio Saliceto Rolo San Martino in Rio
Rieti	comuni di: Borgorose Cittaducale Pescorocchiano Petrella Salto Rieti (solo zona di Vazia)
Roma	comuni di: Ardea Civitavecchia Colleferro Pomezia
Rovigo	*Tutta la Provincia ad eccezione di:* Ariano nel Polesine Contarina Corbola Donada Papozze Porto Tolle Taglio di Po
Savona	le circoscrizioni 3, 4 e 5 del comune di Savona ed i comuni: Albisola Marina Albisola Superiore Altare Cairo Montenotte Carcare Cengio Cosseria Dego Finale Ligure Millesimo Quiliano Vado Ligure Vezzi Potrio
Terni	tutta la provincia
Torino	il Comune di Torino ad eccezione delle circoscrizioni nr.: 4,5,6 e 10 e dei quartieri Nizza-Millefonti, San Salvario, Valdocco Aurora Rossini e San Paolo
Trieste	comuni di: Duino-Aurisina Muggia Monrupino San Dorligo della Valle Sgonico e le circostruzioni nr.11 Servola-Chiarbola, nr.12 Valmaura-Borgo San Sergio, Chiadino Rozzol, Roiano e Altipiano Est del comune di Trieste
Udine	comuni di: Cervignano del Friuli San Giorgio di Nogaro Torviscosa
Varese	comuni di: Arsago Seprio Busto Arsizio Castellanza Gallarate Samarate Vergiate
Valle d'Aosta	comuni di: Aosta Arnad Bard Brissogne Champdepraz Charvensod Chatillon Chiambave Donnas Fénis Gignod Gressan

PROVINCE	TERRITORI		
Valle d'Aosta (segue)	Hône Issogne Jovencan Nus Pollein Pontey Pont-Saint Martin Quart Roisan Saint-Cristophe Saint-Marcel Saint-Vincent Sarre Varrés		
Venezia	comuni di: Campagna Lupia Cavarzere Chioggia Cona Fossalta di Piave Meolo Mira Musile di Piave Noventa di Piave San Donà di Piave e le circoscrizioni di: Favaro Veneto, Carpenedo-Vissuola, Terraglio, San Lorenzo-XXV Aprile, Cipressina-Zelarino-Trivignano, Piave1866, Chirignago-Gazzera, Marghera-Catene, Malcotenta, Pellestrina-San Pietro in Volta, Murano, Burano e Isole Minori della Laguna del Comune di Venezia		
Verona	comuni di: Angiari Bevilacqua Bonavigo Boschi Sant'Anna Casaleone Castagnaro Cerea Legnago Minerbe Roverchiara Sanguinetto San Pietro di Morubbio Terrazzo Villa Bartolomea		

C) Territori di cui all'**obiettivo 5/B** del Regolamento CEE n. 2052/88.

REGIONE PIEMONTE

Provincia di Vercelli

Alagna Valsesia
Balmuccia
Boccioleto
Breia
Camburzano
Camperlogno
Carcoforo
Cellio
Cervatto
Civiasco
Cravagliana
Donato
Fobello
Graglia
Magnano
Mollia
Mongrando
Muzzano
Netro
Occhieppo Inferiore
Occhieppo Superiore
Pila
Piode
Pollone
Quarona
Rassa
Rima San Giuseppe
Rimasco
Rimella
Riva Valdobbia
Rossa
Sabbia
Sala Biellese
Scopa
Scopello
Sordevolo
Torrazzo
Valduggia
Varallo
Vocca
Zimone
Zubiena

Provincia di Novara

Antrona Schieranco
Arola
Aurano
Bannio Anzino
Beura-Cardezza
Bognanco
Calasca -Castiglione
Cambiasca
Caprezzo
Cavaglio-Spoccia
Ceppo Morelli
Cesara
Cossogno
Craveggia
Crevoladossola
Cursolo-Orasso
Domodossola
Druogno
Falmenta
Germagno
Gurro
Intragna
Loreglia
Macugnaga
Madonna del Sasso
Malesco
Masera
Massiola
Miazzina
Montecrestese
Montescheno
Nonio
Premoscelli-Chiovenda
Quarna Sopra
Quarna Sotto
Re
San Bernardino Verbano
Santa Maria Maggiore
Seppiana
Tocena
Trasquera
Trontano
Valstrona
Vanzone con San Carlo
Varzo
Viganella
Villadossola
Villette

Provincia di Cuneo

Acceglio
Aisone
Albaretto della Torre
Alto
Argentera
Arguello
Bagnasco
Bagnolo Piemonte
Barge
Battifollo
Bellino
Belvedere Langhe
Benevello
Bergolo
Bernezzo
Bonvicino
Borgomale
Bosia
Bossolasco
Boves
Briaglia
Briga alta
Brondello
Brossasco
Camerana

Provincia di Cuneo (segue)	
Canosio	Ornea
Caprauna	Ostana
Caraglio	Paesana
Carlignano	Pagno
Castel del Fino	Pamparato
Castellar	Paroldo
Castelletto Uzzone	Perletto
Castellino Tanaro	Perlo
Castelmagno	Peveragno
Castelnuovo di Ceva	Pezzolo Valle Uzzone
Castino	Pianfei
Celle di Macra	Piasco
Cerreto Langhe	Pietraporzio
Cervasca	Pontechianale
Chiusa di Pesio	Pradleves
Ciglié	Prazzo
Cissone	Priero
Cortemilia	Priola
Costigliole Salluzzo	Prunetto
Cravanzana	Revello
Crissolo	Rifreddo
Demonte	Rittana
Dronero	Roaschia
Elva	Roascio
Entracque	Robilante
Envie	Roburent
Feisoglio	Roccabruna
Frabosa Soprana	Rocca Cigliè
Frabosa Sottana	Roccaforte Mondovi
Frassino	Roccasparvera
Gaiola	Roccavione
Gambasca	Rocchetta Belbo
Garessio	Rossana
Gorzegno	Sale delle Langhe
Gottasecca	Sale San Giovanni
Igliano	Saliceto
Isasca	Sambuco
Lequio Berria	Sanpeyre
Lesegno	San Benedetto Belbo
Levice	San Damiano Macra'
Limone Piemonte	Sanfront
Lisio	San Michele Mondovi'
Macra	Scagnello
Marmora	Serravalle Langhe
Marsaglia	Somano
Martiniana Po	Stroppo
Melle	Torre Bormida
Moiola	Torre Mondovi'
Mombarcaro	Torresina
Mombasiglio	Valdieri
Monastero di Vasco	Valgrana
Monasterolo Casotto	Valloriate
Monesiglio	Valmala
Montaldo di Mondovi	Venasca
Montemale di Cuneo	Vernante
Monterosso Grana	Vicoforte
Montezemolo	Vignolo
Murazzano	Villanova Mondovi'
Niella Belbo	Villar San Costanzo
Nucetto	Vinadio
Oncino	Viola

Provincia di Asti	Provincia di Alessandria
Agliano	Albera Ligure
Antignano	Alice bel Colle
Belveglio	Arquata Scrivia
Bubbio	Avolasca
Calamandrana	Berzano di Tortona
Calliano	Borghetto di Borbera
Camerano Casasco	Bosio
Capriglio	Brignano Frascata
Cassinasco	Ca Bella Ligure
Castagnole delle Lanze	Camagna Monferrato
Castagnole Monferrato	Cantalupo Ligure
Castel Boglione	Capriata d'Orba
Castelletto Molina	Carpeneto
Castelnuovo Calcea	Carrega Ligure
Castel Rocchero	Carrosio
Celle Enomondo	Cartosio
Cerro Tanaro	Casal Cermelli
Cessole	Casaleggio Boiro
Cinaglio	Casalnoceto
Cisterna d'Asti	Casasco
Coazzolo	Cassinelle
Colcavagno	Castellania
Corsione	Castellar Guido Bono
Cortanze	Castellazzo Bormida
Cortazzone	Castelletto d'Erro
Costigliole d'Asti	Castelletto d'Orba
Cunico	Castelspina
Fontanile	Cavatore
Grana	Cereseto
Isola d'Asti	Cerreto Grue
Loazzolo	Cerrina Monferrato
Maranzana	Costa Vescovato
Monbaldone	Cuccaro Monferrato
Monbaruzzo	Denice
Monbercelli	Dernice
Monastero Bormida	FabbricaCurone
Mongardino	Fraconalto
Montabone	Francavilla Bisio
Montafia	Frassinello Monferrato
Montaldo Scarampi	Fresonara
Montechiaro d'Asti	Garbagna
Montegrosso d'Asti	Gavi
Olmo Gentile	Gremasco
Piea	Grondona
Quaranti	Lerma
Revigliasco d'Asti	Malvicino
Roatto	Merana
Roccaverano	Molare
Rocchetta Palafea	Monbello Monferrato
Rocchetta Tanaro	Momperone
San Damiano d'Asti	Mongiardino Ligure
San Giorgio Scarampi	Monleale
San Martino Afieri	Montacuto
Scurzolengo	Monteldeo
Serole	Montaldo Bormida
Sessame	Montechiaro d'Acqui
Settime	Montegioco
Soglio	Montemarzino
Tonco	Morbello
Vesime	Mornese
Viale	
Vigliano d'Asti	
Villa San Secondo	
Vinchio	

Provincia di Alessandria (segue)

Odalengo Grande
Olivola
Orsara Bormida
Ottilio
Pareto
Parodi Ligure
Ponti
Ponzone
Pozzol Groppo
Predosa
Quarniento
Ricaldone
Rivalta Bormida
Roccaforte Ligure
Rocca Grimalda
Rocchetta Ligure
San Cristoforo
San Sebastiano Curone
Sarezzano
Serralunga di Crea
Sezzadio
Silvano d'Orba
Spigno Monferrato
Stazzano
Strevi
Tagliolo Monferrato
Treville
Vignale Monferrato
Vignole Borbera
Viguzzolo
Villadeati
Villamiroglio
Villaromagnano
Volpedo
Volpeglino
Voltaggio

REGIONE LAZIO

Provincia di Viterbo

Acquapendente
Arlena di Castro
Barbarano Romano
Bassano Romano
Blera
Bolsena
Bomarzo
Calcata
Canino
Cellere
Corchiano
Farnese
Gallese
Gradoli
Grotte di Castro
Ischia di Castro
Latera
Monte Romano
Onano
Pianzano
Proceno
San Lorenzo Nuovo
Soriano nel Cimino
Tessennano
Valentano
Vasanello
Vejano
Vignanello
Villa San Giovanni in Tuscia
Vitorchiano

Provincia di Rieti

Accumuli
Antrodoco
Ascrea
Borbona
Borgo Velino
Castel di Tora
Collalto Sabino
Colle di Tora
Collegiove
Concerviano
Configni
Cottanello
Leonessa
Longone Sabino
Marcetelli
Miciliano
Monteleone Sabino
Monte San Giovanni in Sabina
Morro Reatino
Nespolo
Orvinio
Posta Pozzaglia Sabino
Selci
Tarano
Turania
Varco Sabino

Provincia di Roma

Affile
Agosta
Allumiere
Anticoli Corrado
Arcinazzo Romano
Arsoli
Artena
Bellegra
Bracciano
Camerata Nuova
Campagnano di Roma
Canale Monterano
Canterano
Capranica Prenestina
Carpineto Romano
Casape
Castel Madama
Castel San Pietro Romano
Cave
Cerreto Laziale
Cervara di Roma
Ciciliano
Cineto Romano
Civitella San Paolo
Colonna

Provincia di Roma (segue)

Filacciano
Gallicano nel Lazio
Gavignano
Genazzano
Gerano
Gorga
Jenne
Lariano
Licenza
Magliano Romano
Mandela
Marano Equo
Marcellina
Mazzano Romano
Mentana
Montecompatri
Monteflavio
Montelanico
Montelibretti
MontePorzio Catone
Montorio Romano
Moricone
Nazzano
Nerola
Olevano Romano
Palestrina
Palombara Sabina
Percile
Pisoniano
Poli
Ponzano Romano
Riofreddo
Rocca Canterano
Rocca di Cave
Rocca di Papa
Roccagiovine
Rocca Priora
Rocca Santo Stefano
Roiate
Roviano
Sambuci
San Gregorio da Sassola
San Polo dei Cavalieri
Sant'Angelo Romano
Sant'Oreste
San Vito Romano
Saracinesco
Segni
Subiaco
Tivoli
Tolfa
Torrita Tiberina
Trevignano Romano
Vallepietra
Vallinfredda
Velletri
Vicovaro
Vivaro Romano
Zagarolo

Provincia di Latina

Bassiano
Campodimele
Castelforte
Cori
Gaeta
Itri
Lenola
Maenza
Minturno
Monte San Biagio
Norma
Pontinia
Priverno
Prossedi
Roccagorga
Rocca Massima
Roccasecca dei Volsci
Santi Cosma e Damiano
Sermoneta
Sonnino
Sperlonga
Spigno Saturnia
Ventotene

Provincia di Frosinone

Acquafondata
Acuto
Alatri
Alvito
Amaseno
Aquino
Arce
Arnara
Arpino
Atina
Ausonia
Belmonte Castello
Boville Ernica
Broccostella
Campoli Appennino
Casalattico
Casalvieri
Castelliri
Castelnuovo Parano
Castrocielo
Castro dei Volsci
Cervaro
Colfelice
Collepardo
Colle San Magno
Coreno Ausonio
Esperia
Filettino
Fontechiari
Fumone
Gallinaro
Giuliano di Roma
Guarcino
Monte San Giovanni Campano
Morolo
Pastena
Pescosolido
Picinisco
Pico
Piglio

Provincia di Frosinone (segue)

Pignataro Interamina
Pofi
Pontecorvo
Posta Fibreno
Rocca d'Arce
Roccasecca
San Biagio Saracinisco
San Donato Val Di Comino
San Giorgio al Liri
San Giovanni Incarico
Sant'Ambrogio sul Garigliano
Sant'Andrea del Garigliano
Sant'Apollinare
Sant'Elia Fiumerapido
Santopadre
San Vittore del Lazio
Serrone
Settefrati
Sgurgola
Strangolagalli
Supino
Terelle
Torre Cajetani
Torrice
Trivigliano
Vallecorsa
Vallemaio
Vallerotonda
Veroli
Vico nel Lazio
Villa Latina
Villa Santo Stefano
Viticuso

Lisciano Niccone
Magione
Marsciano
Massa Martana
Monte Castello di Viblo
Montefalco
Monteleone di Spoleto
Monte Santa Maria Tiberina
Montone
Nocera Umbra
Norcia
Paciano
Panicale
Passignano sul Trasimeno
Perugia
Piegaro
Pietralunga
Poggiodomo
Preci
San Giustino
Sant'Anatolia di Narco
Scheggia e Pascelupo
Scheggino
Sellano
Sigillo
Spello
Todi
Torgiano
Trevi
Tuoro sul Trasimeno
Umbertide
Valfabbrica
Vallo di Nera
Valtopina

REGIONE UMBRIA

Provincia di Perugia

Assisi
Bastia
Bettona
Bevagna
Campello sul Clitunno
Cannara
Cascia
Castel Ritaldi
Castiglione del Lago
Cerreto di Spoleto
Citerna
Citta' della Pieve
Città di Castello
Collazzone
Corciano
Costacciaro
Deruta
Foligno
Fossato di Vico
Fratta Todina
Giano dell'Umbria
Gualdo Cattaneo
Gualdo Tadino
Gubbio

REGIONE VENETO

Provincia di Verona

Albaredo d'Adige
Badia Calavena
Bosco Chiesanuova
Brentino Belluno
Cazzano di Tramigna
Cologna Veneta
Dolcé
Erbezzo
Ferrara di Monte Baldo
Fumane
Mezzane di Sotto
Pressana
Roveredo di Guà
Roverè Veronese
San Giovanni Ilarione
San Mauro di Saline
Sant'Anna d'Alfaedo
San Zeno di Montagna
Selva di Progno
Tregnago
Velo Veronese
Veronella
Vestenanova

Provincia di Vicenza

Agugliaro
Albettone
Altissimo
Arsiero
Asiago
Asigliano Veneto
Barbarano Vicentino
Brogliano
Caltrano
Calvene
Campiglia dei Berici
Campolongo sul Brenta
Carrè
Cartigliano
Castegnero
Castelgomberto
Chiampo
Chiuppano
Cismon del Grappa
Cogollo del Cengio
Conco
Cornedo Vicentino
Crespadoro
Enego
Fara Vicentino
Foza
Gallio
Gambugliano
Grancona
Laghi
Lastebasse
Longare
Lugo di Vicenza
Lusiana
Marostica
Mason Vicentino
Molvena
Montecchio Precalcino
Monte di Malo
Montegalda
Montegaldella
Mossano
Mussolente
Nanto
Nogarole Vicentino
Nove
Noventa Vicentina
Pedemonte
Pianezze
Piovene Rocchette
Poiana Maggiore
Posina
Pove del Grappa
Recoaro Terme
Roana
Romano d'Ezzelino
Rotzo
Salcedo
San Germano dei Berici
San Nazario
San Pietro Mussolino
Sarcedo
Solagna
Sossano
Tonezza del Cimone
Torrebelvicino
Trissino
Valdastico
Valli del Pasubio
Valstagna
Velo d'Astico
Villaga
Zovencedo
Zugliano

Provincia di Belluno

Agordo
Alano di Piave
Alleghe
Arsiè
Canale d'Agordo
Castello Lavazzo
Cencenighe Agordino
Cesiomaggiore
Chies d'Alpago
Cibiana di Cadore
Colle Santa Lucia
Comelico Superiore
Danta
Falcade
Farra d'Alpago
Feltre
Fonzaso
Forno di Zoldo
Gosaldo
Lamon
La Valle Agordina
Lentiai
Limana
Livinallongo del Col di Lana
Mel
Ospitale di Cadore
Pedavena
Perarolo di Cadore
Pieve d'Alpago
Puos d'Alpago
Quero
Rivamonte Agordino
Rocca Pietore
San Gregorio nelle Alpi
San Nicolò di Comelico
San Pietro di Cadore
Santa Giustina
San Tomaso Agordino
Santo Stefano di Cadore
Sappada
Sedico
Selva di Cadore
Seren del Grappa
Sospirolo
Soverzene
Sovramonte
Taibon Agordino
Tambre

Provincia di Belluno (segue)
- Trichiana
- Vallada Agordina
- Vas
- Voltago Agordino
- Zoldo Alto
- Zoppé di Cadore

Provincia di Treviso
- Asolo
- Borso del Grappa
- Cappella Maggiore
- Castelcucco
- Cavaso del Tomba
- Cessalto
- Chiarano
- Cison di Valmarino
- Codognè
- Colle Umberto
- Cordignano
- Crespano del Grappa
- Farra di Soligo
- Follina
- Fontanelle
- Fonte
- Fregona
- Gaiarine
- Giavera del Montello
- Godega di Sant'Urbano
- Gorgo al Monticano
- Mansuè
- Meduna di Livenza
- Miane
- Monfumo
- Moriago della Battaglia
- Motta di Livenza
- Nervesa della Battaglia
- Orsago
- Paderno del Grappa
- Pieve di Soligo
- Portobuffolé
- Possagno
- Refrontolo
- Revine di Lago
- San Fior
- San Pietro di Feletto
- San Vendemiano
- San Zenone degli Ezzelini
- Sarmede
- Segusino
- Sernaglia della Battaglia
- Tarzo
- Volpago del Montello

Provincia di Venezia
- Annone Veneto
- Caorle
- Ceggia
- Cinto Caomaggiore
- Concordia Sagittaria
- Fossalta di Portogruaro
- Eraclea
- Gruaro
- Portogruaro
- Pramaggiore
- Santo Stino di Livenza
- Teglio di Veneto
- Torre di Mosto

Provincia di Padova
- Agna
- Arre
- Bagnoli di Sopra
- Baone
- Barbona
- Battaglia Terme
- Candiana
- Carceri
- Carrara Santo Stefano
- Cartura
- Casala di Scodosia
- Castelbaldo
- Cervarese Santa Croce
- Cinto Euganeo
- Conselve
- Este
- Galzignano Terme
- Lozzo Atestino
- Masi
- Megliadino San Fidenzio
- Megliadino San Vitale
- Merlara
- Montagnana
- Ospedaletto Euganeo
- Parnumia
- Piacenza d'Adige
- Ponso
- Rovolon
- Saccolongo
- Saletto
- Santa Margherita d'Adige
- Sant'Urbano
- Terrassa padovana
- Urbana
- Vegglano
- Vighizzolo d'Este
- Villa Estense
- Vo

Provincia di Rovigo
- Ariano nel Polesine
- Contarina
- Corbola
- Donada
- Papozze
- Porto Tolle
- Taglio di Po

REGIONE MARCHE

Provincia di Pesaro
- Acqualagna
- Apecchio
- Auditore
- Barchi

Provincia di Pesaro (segue)
Belforte all'Isauro
Borgo Pace
Cagli
Cantiano
Carpegna
Casteldelci
Fermignano
Fossombrone
Fratte Rosa
Frontino
Frontone
Isola del Piano
Lunano
Macerata Feltria
Maiolo
Mercatello sul Metauro
Mercatino Conca
Mondavio
Montecalvo in Foglia
Monte Cerignona
Montecopiolo
Montefelcino
Montegrimano
Montemaggiore al Metauro
Novafeltria
Orciano di Pesaro
Peglio
Pennabilli
Pergola
Petriano
Piagge
Piandimeleto
Pietrarubbia
Piobbico
Saltara
San Giorgio di Pesaro
San Leo
San Lorenzo in Campo
Sant'Agata Feltria
Sant'Angelo in Vado
Sant'Ippolito
Sassocorvaro
Sassofeltrio
Serra Sant'Abondio
Serrungarina
Talamello
Tavoleto
Urbania
Urbino

Provincia di Ancona
Arcevia
Barbara
Castelbellino
Castelleone di Suasa
Castelplanio
Cerreto D'Esi
Cupramontana
Fabriano
Genga
Maiolati Spontini
Mergo
Montecarotto
Monte Roberto
Poggio San Marcello
Rosora
San Paolo di Jesi
Sassoferrato
Serra De'Conti
Serra San Quirico
Staffolo

Provincia di Macerata
Acquacanina
Apiro
Belforte del Chienti
Bolognola
Caldarola
Camerino
Camporotondo di Fiastrone
Castelraimondo
Castelsantangelo sul Nera
Cessapalombo
Cingoli
Colmurano
Esanatoglia
Fiastra
Fiordimonte
Fiuminata
Gagliole
Gualdo
Loro Piceno
Matelica
Monte Cavallo
Monte San Martino
Muccia
Penna San Giovanni
Pievebovigliana
Pieve Torina
Pioraco
Poggio San Vicino
Pollenza
Ripe San Ginesio
San Ginesio
San Severino Marche
Sant'Angelo in Pontano
Sarnano
Serro
Serrapetrona
Serravalle di Chienti
Tolentino
Treia
Urbisaglia
Ussita
Visso

Provincia di Ascoli Piceno
Acquasanta Terme
Amandola
Arquata del Tronto
Belmonte Piceno
Carassai
Cossignano
Falerone
Grottazzolina
Massa Fermana

Monsampietro Morico
Montalto delle Marche
Montappone
Montedinove
Montefalcone appennino
Montefiore dell'Aso
Montefortino
Montegallo
Monte Giberto
Monteleone di Fermo
Montelparo
Montemonaco
Monte Rinaldo
Monterubbiano
Monte Vidon Combatte
Monte Vidon Corrado
Montottone
Moresco
Offida
Ortezzano
Palmiano
Petritoli
Ponzano di Fermo
Ripatransone
Roccafluvione
Santa Vittoria in Matenano
Servigliano
Smerillo

REGIONE VALLE D'AOSTA

Provincia di Aosta

Arvier
Avise
Bionaz
Challand-Saint-Victor
Chamois
Champorcher
Emarese
Fontainemore
Gaby
Issime
La Salle
Lillianes
Montjovet
Oyace
Perloz
Pontboset
Rhemes-Notre-Dame
Saint-Denis
Saint-Nicolas
Torgnon
Val Grisenche
Verrayes

REGIONE LIGURIA

Provincia di Imperia

Airole
Apricale
Aquila di Arroscia
Armo
Aurigo
Badalucco
Balardo
Borghetto D'Arroscia
Borgomaro
Camporosso
Caravonica
Carpasio
Castellaro
Castel Vittorio
Ceriana
Cesio
Chiusanico
Chiusavecchia
Civezza
Cosio di Arroscia
Diano Arentino
Diano Castello
Diano San Pietro
Dolceacqua
Dolcedo
Isola Bona
Lucinasco
Mendatica
Molini di Triora
Montalto Ligure
Montegrosso Pian Latte
Olivetta San Michele
Perinaldo
Pietrabruna
Pieve di Teco
Pigna
Pompeiana
Pontedassio
Pornassio
Prelà
Ranzo
Rezzo
Riva Ligure
Rocchetta Nervina
San Biagio della Cima
Seborga
Soldano
Taggia
Terzorio
Triora
Vallebona
Vasia
Vessalico
Villa Faraldi

Provincia di Savona

Arnasco
Balestrino
Bardineto
Bormida
Calice Ligure
Calizzano
Casanova Verrone
Castelbianco
Castelvecchio di Rocca Barbena
Cisano sul Vela
Erli
Giustenice
Giusvalla
Magliolo

Mallare
Massimino
Mioglia
Murialdo
Nasino
Onzo
Orco Feglino
Ortovero
Osiglia
Pallare
Piana Crixia
Plodio
Pontinvrea
Rialto
Roccavignale
Sassello
Stella
Stellanello
Testico
Toirano
Tovo San Giacomo
Urbe
Vendone
Villanova d'Albenga
Zuccarello

Provincia di Genova
Avegno
Borzonasca
Campo Ligure
Casarsa Ligure
Castiglione Chiavarese
Cicagna
Cocorno
Coreglia Ligure
Crocefieschi
Davagna
Fascia
Favale di Malvaro
Fontanigorda
Gorreto
Leivi
Lorsica
Lumarzo
Masone
Mele
Mezzanego
Moconesi
Moneglia
Montebruno
Montoggio
Ne
Nerone
Orero
Provata
Rezzoaglio
Rondanina
Rossiglione
Rovegno
San Colombano Certenoli
Santo Stefano d'Aveto
Tiglieto
Torriglia
Tribogna
Uscio
Valbrevenna
Vobia

Provincia di La Spezia
Beverino
Bonassola
Borghetto di Vara
Brugnado
Calice al Cornoviglio
Carro
Carrodano
Deiva Marina
Framura
Levanto
Maissana
Monterosso al Mare
Pignone
Rio Maggiore
Rocchetta di Vara
Sesta Godano
Varese Ligure
Vernazza
Zignago

REGIONE LOMBARDIA

Provincia di Como
Casargo
Colico
Consiglio di Rumo
Crandola Valsassina
Cremia
Domaso
Dongo
Dorio
Dosso del Liro
Garzeno
Gera Lario
Germasino
Gravedona
Introbio
Introzzo
Livo
Moggio
Montemezzo
Morterone
Musso
Pagnona
Peglio
Pianello del Lario
Premana
Sorico
Stazzona
Tremenigo
Trezzone
Vendrogno
Vercana
Vestreno

Provincia di Bergamo
Algua
Almenno San Bartolomeo
Almenno San Salvatore

Provincia di Bergamo (segue)

Averara
Azzone
Bedulita
Berbenno
Bracca
Brembilla
Brumano
Camerata Cornello
Capizzone
Caprino Bergamasco
Cassiglio
Corna Imagna
Cornalba
Costa di Serina
Costa Valle Imagna
Cusio
Fulpiano Valle Imagna
Gerosa
Locatello
Mezzoldo
Olmo al Brembo
Ornica
Palazzago
Piazzolo
Roncola
Rota d'Imagna
Santa Brigida
Santomobono Imagna
Schilpario
Sedrina
Strozza
Taleggio
Ubiale Clanezzo
Valsecca
Valtorta
Vedeseda
Vilminore di Scalve
Zogno

Provincia di Brescia

Agnosine
Anfo
Angolo Terme
Artogne
Bagolino
Barghe
Berzo Demo
Berzo Inferiore
Bienno
Bione
Borno
Bovegno
Braone
Breno
Capo di Ponte
Capovalle
Casto
Cedecolo
Cerveno
Ceto
Cevo
Cimbergo
Civitale Camuno
Collio
Corteno Colgi
Darfo Boario Terme
Edolo
Esine
Gianico
Idro
Incudine
Irma
Lavenone
Losine
Lozio
Malegno
Malonno
Marmentino
Monno
Mura
Niardo
Ototo
Ono San Pietro
Ossimo
Paiscoloveno
Paspardo
Pertica Alta
Pertica Bassa
Pezzaze
Pian Camuno
Piancogno
Preseglie
Prestine
Provagli Val Sabbia
Sabbio Chiese
Saviore dell'Adamello
Sellero
Serle
Sonico
Tavernole sul Mella
Treviso Bresciano
Vallio Terme
Vestone
Vezza d'Oglio
Villanuova sul Clisi
Vobarno

Provincia di Pavia

Borgoratto Mormorolo
Brallo di Pregola
Canevino
Fortunago
Golferenzo
Menconico
Romagnese
Ruino
Santa Margherita di Staffora
Valverde
Volpara
Zavattarello

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

Aldino
Anterivo
Avelengo
Badia
Barbiano
Braies
Brennero
Caines
Campo di Trens
Campo Tures
Castelbello-Ciardes
Castelrotto
Chienes
Chiusa
Cornedo all'Isarco
Cortaccia sulla Strada del Vino
Curon Venosta
Dobbiaco
Falzes
Fié allo Sciliar
Funes
Gais
Glorenza
Laces
Lagundo
Laion
Lana
Lasa
Lauregno
La Valle
Luson
Malles Venosta
Martello
Meltina
Monguelfo
Moso In Passiria
Naturno
Naz-Sciaves
Nova Levante
Nova Ponente
Parcines
Perca
Plaus
Prato allo Stelvio
Predoi
Proves
Racines
Rasun Anterselva
Renon
Rifiano
Rio di Pusteria
Rodengo
San Candido
San Genesio Atesino
San Leonardo in Passiria
San Lorenzo di Sebato
San Martino in Badia
San Martino in Passiria
San Pancrazio
Sarentino
Scena
Selva dei Molini
Senale S. Felice
Senales
Sesto
Silandro
Sluderno
Stelvio
Terento
Tesimo
Tires
Tirolo
Trodena
Tubre
Ultimo
Valdaora
Val di Vizze
Valle Aurina
Valle di Casies
Vandoies
Varna
Velturno
Verano
Villabassa
Villandro
Vipiteno

Provincia di Trento

Aldeno
Amblar
Bedollo
Bersone
Bezzecca
Bieno
Bondone
Bosentino
Bresino
Brione
Cagnò
Caldes
Campodenno
Canal San Bovo
Capriana
Carzano
Castel Condino
Castel Tesino
Castelnuovo
Cavedago
Cavizzana
Cembra
Centa San Nicolò
Cimego
Cimone
Cinte Tesino
Cis
Cloz
Concei
Condino
Coredo
Cunevo
Dambel

Daone
Denno
Don
Faedo
Faver
Fireozzo
Flavon
Frassilongo
Garniga
Giovo
Grauno
Grigno
Grumes
Ivano-Fracena
Lardaro
Lavarone
Lisignago
Livo
Luserna
Nogaredo
Novaledo
Ospedaletto
Palù del Fersina
Pieve di Bono
Pieve Tesino
Praso
Prezzo
Rabbi
Revò
Romallo
Romeno
Roncegno
Ronchi Valsugana
Roncone
Ronzo-Chienis
Rovere della Luna
Rumo
Sagron Mis
Samone
San Michele all'Adige
Sant'Orsola
Sanzeno
Scurelle
Segonzano
Spruz
Siror
Smarano
Sover
Spera
Spor Maggiore
Spor Minore
Storo
Strigno
Telve
Telve di Sopra
Terragnolo
Terzolas
Tiarno di Sopra
Tiarno di Sotto
Ton
Tonadico
Torcegno
Trambileno
Tres
Valda
Valfloriana
Vallarsa
Vattaro
Vervò
Vignola-Falesina
Vigolo Vattaro
Villa Agnedo
Villa Lagarina

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provincia di Pordenone

Andreis
Arba
Barcis
Castelnuovo del Friuli
Cavasso Nuovo
Cimolais
Claut
Clauzetto
Erto e Casso
Fanna
Frisanco
Maniago
Meduno
Montereale Valcellina
Pinzano al Tagliamento
Sequals
Tramonti di Sopra
Tramonti di Sotto
Travesio
Vito d'Asio
Vivaro

Provincia di Udine

Amaro
Ampezzo
Arta Terme
Artegna
Attimis
Basiliano
Bertiolo
Bordano
Camino al Tagliamento
Castions di Strada
Cavazzo Carnico
Cercivento
Chiusaforte
Comeglians
Coseano
Dignano
Dogna
Drenchia
Enemonzo
Faedis
Flaibano
Forgaria nel Friuli
Forni avoltri
Forni di Sopra
Forni di Sotto

Provincia di Udine (segue)

Gemona del Friuli
Grimacco
Lauco
Lestizza
Ligosullo
Lusevera
Magnano in Riviera
Malborghetto Valbruna
Mereto di Tomba
Moggio Udinese
Montenars
Mortegliano
Muzzana del Turgnano
Nimis
Ovaro
Palazzolo dello Stella
Paluzza
Paularo
Pocenia
Pontebba
Povoletto
Pozzuoli del Friuli
Prato Carnico
Precenicco
Preone
Prepotto
Pulfero
Ravascletto
Raveo
Resia
Resiutta
Rigolato
Rive d'Arcano
Rivignano
Ronchis
San Leonardo
San Pietro al Natisone
San Vito di Fagagna
Sauris
Savogna
Sedegliano
Socchieve
Stregna
Sutrio
Taipana
Talmassons
Tarcento
Tarvisio
Teor
Tolmezzo
Torreano
Trasaghis
Treppo Carnico
Varmo
Venzone
Verzegnis
Villa Santina
Zuglio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provincia di Piacenza

Bettola
Bobbio
Cerignale
Coli
Corte Brugnatella
Farini
Ferriere
Morfasso
Ottone
Vernasca
Zerba

Provincia di Parma

Albareto
Bardi
Bedonia
Berceto
Bore
Borgo Val di Taro
Calestano
Compiano
Corniglio
Monchio delle Corti
Neviano degli Arduini
Palanzano
Pellegrino Parmense
Solignano
Terenzo
Tizzano Val Parma
Tornolo
Valmozzola
Varsi

Provincia di Reggio Emilia

Busana Carpineti
Castelnovo nei Monti
Collagna
Ligonchio
Ramiseto
Toano
Vetto
Villa Minozzo

Provincia di Modena

Fanano
Fiumalbo
Frassinoro
Lama Mocogno
Montecreto
Montefiorino
Montese
Palagano
Pavullo nel Frignano
Pievepelago
Polinago
Riolunato
Zocca

Provincia di Bologna

Borgo Tossignano
Camugnano
Castel d'Aiano
Castel del Rio
Castel di Casio
Castiglione dei Pepoli

Provincia di Bologna (segue)
Fontanelice
Granaglione
Lizzano in Belvedere
Monghidoro
San Benedetto Val di Sambro

Provincia di Ferrara
Berra
Codigoro
Comacchio
Goro
Lagosanto
Mesola
Ostellato

Provincia di Ravenna
Casola Valsenio

Provincia di Forlì
Bagno di Romagna
Galeata
Mercato Saraceno
Portico e San Benedetto
Premilcuore
Rocca San Casciano
Roncofreddo
Santa Sofia
Sarsina
Sogliano al Rubicone
Torriana
Tredozio
Verghereto

REGIONE TOSCANA

Provincia di Massa
Aulla
Bagnone
Casole in Lunigiana
Comano
Filattiera
Fivizzano
Fosdinovo
Liccian Nardi
Mulazzo
Podenzana
Pontremoli
Tresana
Villafranca in Lunigiana
Zeri

Provincia di Lucca
Bagni di Lucca
Barga
Borgo a Mozzano
Camporgiano
Careggine
Castelnuovo di Garfagnana
Castiglione di Garfagnana
Coreglia Antelminelli
Fabbriche di Vallico
Fosciandora
Gallicano
Giuncugnano
Minucciano
Molazzana
Pescaglia
Piazza al Serchio
Pieve Fosciana
San Romano in Garfagnana
Seravezza
Sillano
Stazzema
Vagli Sotto
Vergemoli
Villa Basilica
Villa Collemandina

Provincia di Pistoia
Abetone
Cutigliano
Marliana
Pescia
Pistoia
Piteglio
Sambuca Pistoiese
San Marcello Pistoiese

Provincia di Firenze
Barberino di Mugello
Barberino Val d'Elsa
Borgo San Lorenzo
Cantagallo
Dicomano
Firenzuola
Greve in Chianti
Londa
Marradi
Montespertoli
Palazzuolo sul Senio
Pelago
Pontassieve
Rufina
San Casciano in Val di Pesa
San Godenzo
San Piero a Sieve
Scarperia
Tavarnelle Val di Pesa
Vaglia
Vernio
Vicchio

Provincia di Livorno
Campo nell'Elba
Capoliveri
Capraia Isola
Marciana
Marciana Marina
Porto Azzurro
Portoferraio
Rio Marina
Rio nell'Elba

Provincia di Arezzo
- Anghiari
- Arezzo
- Badia Tebalda
- Bibbiena
- Capolona
- Caprese Michelangelo
- Castel Focognano
- Castel San Niccolò
- Castiglion Fibocchi
- Castiglion Fiorentino
- Chitignano
- Chiusi della Verna
- Cortona
- Loro Ciuffenna
- Montemignaio
- Monterchi
- Ortignano Raggiolo
- Pieve Santo Stefano
- Poppi
- Pratovecchio
- Sansepolcro
- Sestino
- Stia
- Subbiano
- Talla

Provincia di Siena
- Abbadia San Salvatore
- Asciano
- Buonconvento
- Casole d'Elsa
- Castellina in Chianti
- Castelnuovo Berardenga
- Castiglione d'Orcia
- Cetona
- Chiusdino
- Gaiole in Chianti
- Montalcino
- Montepulciano
- Monteroni d'Arbia
- Monticiano
- Murlo
- Piancastagnaio
- Pienza
- Radda in Chianti
- Radicofani
- Radicondoli
- Rapolano terme
- San Casciano dei Bagni
- San Giovanni d'Asso
- San Quirico d'Orcia
- Sarteano
- Sovicille
- Torrita di Siena
- Trequanda

Provincia di Grosseto
- Arcidosso
- Campagnatico
- Capalbio
- Castel del Piano
- Castell'Azzara
- Castiglione della Pescaia
- Cinigiano
- Civitella Paganico
- Grosseto
- Isola del Giglio
- Magliano in Toscana
- Manciano
- Monte Argentario
- Orbetello
- Pitigliano
- Roccal Begna
- Roccastrada
- Santa Fiora
- Scansano
- Seggiano
- Semproniano
- Sorano

94A2167

DECRETO 22 marzo 1994.

Adeguamento alla disciplina comunitaria della definizione di piccola e media impresa da applicare alle normative agevolative vigenti in favore dell'apparato produttivo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il comma 9 dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, che rinvia ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adeguamento della normativa in vigore relativa agli aiuti alla piccola e media impresa alla disciplina comunitaria;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

Ritenuto opportuno utilizzare, ai fini dell'aggiornamento del limite dimensionale della piccola e media impresa, in ragione delle variazioni del tasso di conversione lira ECU, gli stessi criteri e la medesima procedura previsti dal comma 3 dell'art. 1 del decreto ministeriale 1° giugno 1993, concernente l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione della piccola e media impresa e dei limiti di intervento previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317;

Decreta:

Art. 1.

1. La definizione di piccola e media impresa da applicare ai regimi agevolativi in favore dell'apparato produttivo, previsti da normative vigenti, è riportata nell'allegato al presente decreto.

2. Il tasso di conversione lira ECU in relazione a quanto previsto dall'allegato richiamato al comma 1, è quello individuato sulla base del comma 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1° giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 1993. Il tasso di conversione è adeguato con gli stessi criteri ed il medesimo decreto previsti dal citato comma.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano alle domande di agevolazione già presentate alla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1994

Il Ministro: SAVONA

ALLEGATO 1

DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA INDUSTRIALE

1. È definita piccola o media impresa l'impresa che:

ha un massimo di 250 dipendenti;

ha un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ECU oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore a 10 milioni di ECU e fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

2. È definita piccola impresa l'impresa che:

ha un massimo di 50 dipendenti;

ha un fatturato annuo non superiore a 5 milioni di ECU oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai due milioni di ECU e fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali

94A2202

DECRETO 25 marzo 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Mandelli finanziaria, in Piacenza, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 9 febbraio 1994 con cui il tribunale di Piacenza ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Mandelli finanziaria, con sede in Piacenza, viale dei Mille n. 3 ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Mandelli industriale ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a Mandelli industriale è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Mandelli finanziaria quale società collegata con la S.p.a. Mandelli industriale e preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Mandelli finanziaria, con sede in Piacenza, viale dei Mille n. 3, collegata alla S.p.a. Mandelli industriale è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma il 22 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A2197

DECRETO 25 marzo 1994.

Assoggettamento della S.r.l. Program N.C., in Vedano al Lambro, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 9 febbraio 1994 con cui il tribunale di Piacenza ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Program N.C., con sede in Vedano al Lambro (Milano), via Misericordia, 45 ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Mandelli industriale ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a Mandelli industriale è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Program N.C. quale società collegata con la S.p.a. Mandelli industriale e preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Program N.C., con sede in Vedano al Lambro (Milano), via Misericordia, 45, collegata alla S.p.a. Mandelli industriale è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma il 22 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A2198

DECRETO 25 marzo 1994.

Assoggettamento della S.r.l. Teseo, in Piacenza, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 9 febbraio 1994 con cui il tribunale di Piacenza ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Teseo, con sede in Piacenza, largo Erfurt n. 7 ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Mandelli industriale ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a Mandelli industriale è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Teseo quale società collegata con la S.p.a. Mandelli industriale e preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Teseo, con sede in Piacenza, largo Erfurt n. 7, collegata alla S.p.a. Mandelli industriale è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma il 22 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A2199

DECRETO 25 marzo 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Diman, in Napoli, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 9 febbraio 1994 con cui il tribunale di Piacenza ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Diman, con sede in Napoli, via Puccini n. 27 ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Mandelli industriale ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a Mandelli industriale, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Diman quale società collegata con la S.p.a. Mandelli industriale e preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Diman, con sede in Napoli, via Puccini n. 27, collegata alla S.p.a. Mandelli industriale, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma il 22 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A2200

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE VALLE D'AOSTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 1994.

Sostituzione del commissario del comune di Ayas. (Deliberazione n. 1797).

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la propria deliberazione n. 11326 in data 30 dicembre 1993, con la quale, tra l'altro, il sig. Saverio Favre era nominato commissario del comune di Ayas, fino al rinnovo del consiglio comunale, con il conferimento dei poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta comunale ed al sindaco ai sensi delle leggi vigenti e dello statuto comunale, pubblicato nel Bollettino ufficiale del 22 settembre 1993, 1° supplemento ordinario al n. 41;

Vista la nota del sig. Saverio Favre, prot. n. 1106 in data 21 febbraio 1994, volta ad ottenere la nomina di subcommissari al fine di consentire il corretto funzionamento dell'organo secondo il generale principio di imparzialità, nei casi di impedimento dello stesso per situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 290 del testo unico n. 148/1915;

Ritenuto opportuno aderire alla richiesta di cui trattasi onde evitare un blocco dell'attività del comune in caso di impedimento del commissario;

Visto lo statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Visto il parere favorevole rilasciato dal dirigente del servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto della presidenza della giunta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi mediante votazione segreta;

Decreta:

1) di nominare il sig. Alfredo Favre, nato ad Ayas il 9 luglio 1950, quale sub-commissario del comune di Ayas, in sostituzione del commissario sig. Saverio Favre, nei casi di impedimento di quest'ultimo per situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 290 del testo unico n. 148/1915;

2) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come corretto dal successivo 10 novembre 1993, n. 479, e di darne esecuzione.

Aosta, 4 marzo 1994

Il presidente della giunta regionale
VIERIN

Il dirigente rogante
RUBBO

94A2168

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 19 maggio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione in data 15 ottobre 1992, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 18 dicembre 1992, con la quale il consiglio della facoltà di giurisprudenza ha proposto, a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1992 del decreto rettorale 1° febbraio 1992, concernente l'istituzione presso l'Università degli studi di Urbino della facoltà di scienze politiche, con il corso di laurea in scienze politiche, la modifica del vigente statuto nel senso che al capo III, sezione II «Norme speciali per la facoltà di giurisprudenza», venga riformulato l'art. 16 e soppressi gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 relativi all'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze politiche, afferente alla facoltà di giurisprudenza;

Ritenuto che le motivazioni addotte per tale soppressione siano meritevoli di accoglimento;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il decreto rettorale 1° febbraio 1992;

Veduta la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento istruzione universitaria - Ufficio II, n. 728 del 3 maggio 1993;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III, sezione II «Norme speciali per la facoltà di giurisprudenza», l'art. 16 è soppresso e riformulato nel modo che segue:

«Art. 16. — La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza»,

e gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, relativi all'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze politiche, sono soppressi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 19 maggio 1993

Il rettore: Bo

94A2204

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 72, recante: «Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio».

Il decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 72, recante: «Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 1994.

94A2229

Mancata conversione del decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 74, recante: «Disposizioni urgenti per la campagna lattiero-casearia 1994-1995».

Il decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 72, recante: «Disposizioni urgenti per la campagna lattiero-casearia 1994-1995» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 1994.

94A2230

Mancata conversione del decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 75, recante: «Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni».

Il decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 75, recante: «Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 1994.

94A2231

Revoca di autorizzazione ad esercitare funzioni notarili

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1994 è stata revocata la temporanea autorizzazione ad esercitare le funzioni di notaio nel comune di Fondachelli Fantina (distretti notarili riuniti Messina, Patti e Mistretta), concessa al dott. Alfredo Marino, nato a Messina il 9 ottobre 1932 con i decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1960 e 5 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 27 ottobre 1980, in premessa precisati.

94A2206

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro, relativo ai privilegi ed immunità del Centro di formazione dell'OIL a Torino, firmato a Roma il 20 aprile 1993.

Il giorno 31 marzo 1994 si sono perfezionati gli adempimenti previsti per l'entrata in vigore dell'accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro, relativo ai privilegi ed immunità del Centro di formazione dell'OIL a Torino, firmato a Roma il 20 aprile 1993, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 24 febbraio 1994, n. 160, pubblicata nel supplemento ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994.

In conformità all'art. 16, l'accordo complementare entra in vigore il giorno 1° aprile 1994.

94A2253

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Chiaromonte

Con decreto 16 marzo 1994, n. 305/Sc, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, il decreto interministeriale 28 luglio 1986, n. 1392, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 253 del 30 ottobre 1986, è stato rettificato come segue:

È disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fiume Sinni, segnato nel catasto del comune di Chiaromonte (Potenza) al foglio n. 46, particella 58 (Ha 4.25.54) e foglio n. 47, particella 108 (Ha 0.99.04), della superificie complessiva di Ha 5.24.58, ed indicato nelle planimetrie rilasciate il 4 giugno 1987, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; planimetrie che fanno parte integrante del citato decreto.

94A2208

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Contingenti comunitari di importazioni per taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

Si fa seguito al comunicato di questo Ministero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1994, per informare gli operatori interessati che con regolamento della Commissione della U.E., di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, vengono fissate le modalità per partecipare alla assegnazione di quote dei contingenti comunitari elencati nell'allegato 1 (che sostituisce l'allegato 1 del predetto comunicato del 18 marzo 1994), validi per il periodo 15 marzo 1994-31 dicembre 1994.

1. Ciascun contingente è diviso in due parti, l'una, pari al 75/80% circa dei singoli contingenti base, riservata agli importatori tradizionali; l'altra, pari al restante 25/20%, riservata agli operatori non tradizionali.

Sono considerati operatori tradizionali coloro che possano documentare una precedente attività di importazione dalla Cina, negli anni 1991 e 1992, per gli specifici prodotti di cui si richiede una quota d'importazione nel 1994.

2. Ogni operatore che intende partecipare all'attribuzione di una quota dei predetti contingenti può presentare una unica domanda di licenza d'importazione presso lo Stato membro di sua scelta. Per l'Italia, tali domande devono essere presentate, in carta libera, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni/esportazioni - Divisione III - Viale America 341 - 00144 Roma EUR.

3. Le domande, a valere sulla quota riservata agli importatori tradizionali, devono pervenire al Ministero dal 5 aprile al 12 aprile 1994. Esse possono essere inoltrate anche via telex (numeri 610083 - 610471 - 614478) o fax (59932631 - 59932235), con tutti gli elementi prescritti, indicati al punto 5, ma devono poi essere confermate per iscritto entro il 15 aprile p.v La Commissione dell'U.E. comunicherà, entro il 28 aprile 1994, la decisione in ordine ai criteri quantitavi secondo cui dovranno essere soddisfatte le richieste degli operatori tradizionali.

4. Le domande, a valere sulla quota riservata agli operatori non tradizionali devono essere presentate al Ministero del commercio estero (stesso indirizzo) a partire dal 26 aprile 1994 fino al 28 aprile 1994. Esse saranno trasmesse per via telematica alla Commissione dell'U.E. e soddisfatte, secondo lo stato di utilizzo della quota comunitaria, per i quantitativi massimi predeterminati per ogni singolo contingente.

5. Le domande di licenza d'importazione devono contenere, a pena di irricevibilità, i seguenti elementi:

a) nome e indirizzo completo del richiedente, o del suo rappresentante, compreso il numero di telex, di fax e di telefono, nonché il numero della partita IVA (se soggetto ad IVA);

b) l'indicazione del periodo contingentale: «1994»;

c) designazione delle merci, con le indicazioni seguenti:
denominazione commerciale del prodotto;
codice della nomenclatura combinata;
origine e provenienza;

d) quantità o importi richiesti, espressi nelle unità utilizzate per la fissazione del contingente;

e) specificazione delle quantità richieste per singola posizione del codice di nomenclatura combinata, quando la domanda si riferisca alle calzature e per il caso che il relativo contingente comprenda due posizioni del C.N.;

f) l'indicazione che la licenza verrà utilizzata nello Stato membro che la rilascia ovvero in altro Stato membro;

g) una dichiarazione del seguente tenore: «Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede; che sono stabilito nella Comunità europea; che la presente domanda è l'unica presentata da me o a mio nome relativa al contingente applicabile alle merci descritte nella presente domanda. Mi impegno, in caso di non utilizzo totale o parziale della licenza, a restituire quest'ultima all'autorità competente per il rilascio, entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza» (*).

La domanda deve essere datata e firmata in modo leggibile.

Limitatamente alla quota riservata agli importatori tradizionali, le domande devono essere corredate dalla documentazione doganale (copia conforme) relativa alla immissione in libera pratica nella Comunità, negli anni 1991-1992, degli specifici prodotti originari dalla Cina per i quali si richiede l'autorizzazione all'importazione nel 1994.

I richiedenti devono altresì allegare un'elencazione completa della documentazione di cui sopra suddivisa per gli anni di riferimento (1991-1992) evidenziando la data d'emissione del documento doganale, il codice N.C., e la quantità o il valore espresso in ECU del prodotto importato, nonché le quantità o il valore totale delle importazioni realizzate in ciascuno dei due anni, calcolandone la media aritmetica.

Il direttore generale: MARTUSCELLI

(*) Si attira l'attenzione sull'importanza di quest'ultimo adempimento, dato che il mancato rispetto dell'obbligo di restituzione potrà comportare, tra l'altro, l'esclusione da successive assegnazioni di quote contingentali.

ALLEGATO 1

ELENCO DEI CONTINGENTI PER TALUNI PRODOTTI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Designazione dei prodotti		Codice NC	Contingenti (dal 15 marzo al 31 dicembre 1994)
1 - Guanti		4203 29	75.893.125 Ecu
2 - Calzature	a)	ex 6402 19 (*)	
		ex 6402 99 (*)	27.708.333 paia
	b)	ex 6403 19 (*)	2.177.083 paia
	c)	6403 51	
		6403 59	1.979.167 paia
	d)	ex 6403 91 (*)	
		ex 6403 99 (*)	7.858.083 paia
	e)	ex 6404 11 (*)	13.339.583 paia
	f)	6404 19 10	22.999.500 paia
3 - Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana		6911 10	30.875 tonn.
4 - Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana		6912 00	23.513 tonn.
5 - Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, ecc.		7013	8.708 tonn.
6 - Apparecchi riceventi per la radiodiffusione del codice		8527 21	1.662.500 unità
		8527 29	134.583 unità
7 - Giocattoli		9503 41	158.965.083 Ecu
		9503 49	66.382.042 Ecu
		9503 90	402.179.333 Ecu

(*) Escluse calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 12 Ecu al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

94A2211

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Fondazione Mario e Mirella Candutti», in Roma, e autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1994, la «Fondazione Mario e Mirella Candutti», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto ed è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dai coniugi Mario Candutti e Mirella Trapani Candutti.

94A2207

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali, in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 10 marzo 1994, l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali di Roma è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 3.000.000, disposto dalla sig.ra Barberini Severina con testamento olografo pubblicato per atto dott Andrea Finadri, notaio in Mantova, numero di repertorio 15614.

94A2210

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Elenco dei provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto distrettuale 28 gennaio 1994, alla concessione della miniera di magnesite e minerali associati denominata «Briccarleva» nei comuni di Vidracco, Baldissero e Castellamonte (provincia di Torino) della quale è titolare la società Nuova Cives S.p.a., con sede legale ed amministrativa in Vado Ligure (Savona), via Privata Trento, 4, è conferita l'estensione al minerale di olivina.

Con decreto distrettuale 30 luglio 1993, la concessione della miniera di feldspato ed associati denominata «Cammeri» ricadente nei comuni di Arena e Gerocarne in provincia di Catanzaro, è stata accordata alla società Escavazioni industriali Baroni S.r.l., con sede legale in Sassuolo, via S. Giuseppe, 25, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto.

94A2209

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 31 marzo 1994

Dollaro USA	1611,28
ECU	1858,29
Marco tedesco	963,40
Franco francese	282,19
Lira sterlina	2392,75
Fiorino olandese	857,52
Franco belga	46,768
Peseta spagnola	11,844
Corona danese	245,32
Lira irlandese	2311,70
Dracma greca	6,538
Escudo portoghese	9,403
Dollaro canadese	1164,30
Yen giapponese	15,666
Franco svizzero	1142,35
Scellino austriaco	136,94
Corona norvegese	221,51
Corona svedese	205,83
Marco finlandese	294,66
Dollaro australiano	1131,12

94A2262

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 23 marzo 1991, n. 191, recante: «Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 24 marzo 1994).

Nell'art. 10, comma 1, del decreto-legge specificato in epigrafe, in luogo delle parole: «1. Il personale del soppresso EFIM e del Comitato di liquidazione EAGAT, il quale viene soppresso *con il* presente decreto,», leggasi: «1. Il personale del soppresso EFIM e del Comitato di liquidazione EAGAT, il quale viene soppresso *a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del* presente decreto,».

94A2259

Avviso relativo al comunicato del Ministero dei trasporti e della navigazione recante: «Soppressione della compagnia lavoratori portuali di Porto Santo Stefano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 16 marzo 1994)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 59 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella seconda colonna, al primo rigo, dove è scritto: «... il direttore marittimo di *Ancona*, ...», leggasi: «... il direttore marittimo di *Livorno*, ...».

94A2212

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 1994 recante: «Approvazione, con le relative istruzioni e buste, dei modelli 770 base (comprendente anche i quadri I, L, N, P, Q, R, S, T), 770/A, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/E-2, 770/F, 770/F-1, 770/F-2, 770/G, 770/G-1, 770/H, 770/L aggiuntivo, 770/N, P, Q, R, S, T aggiuntivo, 770-*bis* e 770-*ter* concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1994 da parte dei sostituti di imposta». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994).

I fac-simile di busta, da utilizzare per l'inoltro delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, modelli 770, 770-*bis* e 770-*ter*, pubblicati, rispettivamente, alle pagine 251-252, 253-254 e 255-256 del sopra indicato supplemento ordinario, sono sostituiti dai seguenti:

RACCOMANDATA

DICHIARANTE | | | | | | | | | | | | | | | | |

CODICE FISCALE

COGNOME E NOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N. CIVICO

C.A.P. COMUNE PROV.

● **BARRARE LE CASELLE RELATIVE AI QUADRI COMPILATI** [A] [B] [B1] [C] [D] [D1]

[E] [E1] [E2] [F] [F1] [F2] [G] [G1] [H] [I] [L] [M] [N] [P] [Q] [R] [S] [T]

● **SE ALLA DICHIARAZIONE SONO ALLEGATI I MOD 730, MOD 730-3 E BUSTE MOD. 730-1, BARRARE LA CASELLA** [ ]

● **SE LA DICHIARAZIONE È PRESENTATA SU SUPPORTO MAGNETICO, BARRARE LA CASELLA** [ ]

70 MINISTERO DELLE FINANZE
Dichiarazione dei sostituti d'imposta
MODELLO 770

AVVERTENZA:
Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, al Centro di Servizio o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune di domicilio fiscale.
SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

AL ______________________
(Indicare Centro di Servizio o Ufficio distrettuale)

DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

C.A.P. ______ CITTÀ ______

ATTENZIONE VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta
al **Centro di Servizio** competente secondo le indicazioni riportate nella tabella

ovvero

all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per i contribuenti con domicilio fiscale nei comuni per i quali non sono istituiti i Centri di Servizio

Contribuenti con domicilio fiscale *in Comuni della*	CAP da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO

RACCOMANDATA

DICHIARANTE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N. CIVICO

C.A.P. COMUNE PROV.

● **BARRARE LE CASELLE RELATIVE AI PROSPETTI COMPILATI** [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H]

770

MINISTERO DELLE FINANZE

Dichiarazione dei sostituti d'imposta
(relativa agli interessi ed altri redditi di capitale)

MODELLO 770 *bis*

AVVERTENZA:
Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, al Centro di Servizio o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune di domicilio fiscale.
SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

AL ____________________
(Indicare Centro di Servizio o Ufficio distrettuale)

DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

CAP ________ CITTÀ ________

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

ATTENZIONE. VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

MODALITÁ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta
al **Centro di Servizio** competente secondo le indicazioni riportate nella tabella
ovvero
all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per i contribuenti con domicilio fiscale nei comuni per i quali non sono istituiti i Centri di Servizio

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della	C A P da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

RACCOMANDATA

DICHIARANTE | | | | | | | | | | | | | | | | |

CODICE FISCALE

COGNOME E NOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N. CIVICO

C.A.P. COMUNE PROV.

● **BARRARE LE CASELLE RELATIVE AI PROSPETTI COMPILATI** A B C

AL ______________________________
(Indicare Centro di Servizio o Ufficio distrettuale)

DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

C.A.P. ______ CITTÀ ______

MINISTERO DELLE FINANZE
Dichiarazione dei sostituti d'imposta
(relativa ai proventi dei titoli atipici di cui al D.L. 30 settembre 1983, n. 512, legge 25 novembre 1983, n. 649)
MODELLO 770 ter

AVVERTENZA:
Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, al Centro di Servizio o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune di domicilio fiscale.
SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

ATTENZIONE. VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

MODALITÁ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta
al **Centro di Servizio** competente secondo le indicazioni riportate nella tabella
ovvero
all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per i contribuenti con domicilio fiscale nei comuni per i quali non sono istituiti i Centri di Servizio

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della	CAP da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO

94A2242

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 7 6 0 9 4 *

L. 1.300